

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

BELLILLO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino italiano Francesco Iagher è detenuto presso il carcere di Montecarlo (Principato di Monaco) dal 3 aprile 2001 senza che gli sia mai stata contestata un'imputazione precisa;

lo stesso era stato convocato, come persona informata sui fatti e quindi senza l'assistenza di un difensore, per un interrogatorio su movimenti finanziari tra l'Italia ed il Principato di Monaco ed in seguito è stato tratto in arresto senza che gli venisse comunicato lo status di indagato (che gli avrebbe comportato la facoltà di non rispondere o comunque di farsi assistere);

al detenuto non è permesso di richiedere e trattenere con sé copia degli atti contenuti nel fascicolo a suo carico;

inoltre una forma di intolleranza alimentare di cui è affetto lo costringe a lunghi digiuni che ne hanno seriamente compromesso lo stato di salute (essendo dimagrito di oltre 15 kg) anche perché a nulla sono valse le richieste di una specifica e diversa alimentazione o forma di somministrazione degli alimenti;

ulteriori problemi derivano dal fatto che la normativa applicata è quella francese mentre l'ordinamento penitenziario deriva da un antico regolamento del Principato di Monaco, fondato sull'impianto

del Codice napoleonico e contenente una disciplina particolarmente restrittiva;

risulterebbe all'interrogante che il Principato di Monaco non abbia aderito né alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, né all'analoga Convenzione dell'ONU, cose che farebbero ritenere assolutamente legittimo il trattamento penitenziario subito dal detenuto in questione —:

se non ritengano dover fare piena chiarezza sull'intera vicenda;

se non ritengano di dover intervenire presso le autorità territorialmente competenti al fine di conoscere le reali condizioni di salute nelle quali versa dentro le carceri monegasche il signor Francesco Iagher;

se non ritengano doversi attivare al fine di garantire che anche al detenuto Francesco Iagher, come a qualsiasi altro detenuto italiano, vengano riconosciuti quei diritti umani che nel caso in questione sono stati disattesi. (4-01894)

RISPOSTA. — *Il signor Francesco Iagher, noto commercialista operante da circa quindici anni nel principato di Monaco, è stato tratto in arresto il 3 aprile 2001.*

*L'arresto del connazionale, da inquadrarsi nell'ambito delle azioni volte a perseguire le attività di riciclaggio nel Principato, è avvenuto a seguito dell'introduzione di una recente procedura che impone alle banche operanti in loco di denunciare alle autorità competenti tutte quelle operazioni*

finanziarie delle quali non sia chiara la provenienza. Nel caso in questione, si sarebbe trattato di un trasferimento di circa sei miliardi di lire alla « banca del Gottardo », transitato tramite la « banca di Roma International » e che sarebbe stato da questa segnalato, anche per escludere proprie responsabilità, all'autorità inquirente.

Il signor Iagher era stato arrestato contestualmente alla sua convocazione per un interrogatorio da parte delle autorità monegasche. Egli sarebbe a conoscenza degli atti del suo fascicolo e dei verbali delle udienze e delle decisioni — con le quali è stato sin qui confermato il suo arresto — grazie ai suoi legali, in quanto tali atti non gli verrebbero consegnati dalle autorità monegasche.

Sin dalla notizia dell'arresto, il console generale a Montecarlo si è tenuto costantemente in contatto con il connazionale, effettuando personalmente diverse visite consolari ed intervenendo presso le autorità carcerarie affinché il signor Iagher potesse ricevere — come da sua specifica richiesta — un personal computer e soprattutto un'adeguata alimentazione. Come riferito dal console generale a Montecarlo, il connazionale ha effettivamente perso molto peso, ma ciò è accaduto non solo a causa della qualità del vitto carcerario ma, soprattutto, a causa dell'iniziale ritrosia dello Iagher a denunciare i suoi problemi di denti, che gli causano difficoltà nella masticazione. Risulta anche che tale problema sia stato risolto, avendo deciso le autorità carcerarie di somministrargli carne macinata, ma il signor Iagher continua a lamentarsi della qualità e della scarsa quantità del cibo, nonché del fatto che le sue richieste di acquistare a sue spese prodotti alimentari vengano talora rifiutate.

Il console generale a Montecarlo ha concesso un sussidio consolare alla moglie di Iagher, rimasta priva di sostentamento; ha fornito immediatamente al difensore italiano del connazionale l'elenco degli avvocati monegaschi abilitati a patrocinarlo in loco; è intervenuto in favore del connazionale presso il Ministro di Stato e, a più

riprese, presso tutti gli organi di giustizia monegaschi e presso influenti personalità locali.

Nei giorni scorsi, a seguito di uno dei passi svolti dal console generale a Monaco, si è appreso che il procuratore incaricato del caso del signor Iagher completerà entro breve l'istruttoria e la depositerà quindi alla cancelleria del tribunale.

Il ministero degli affari esteri ha svolto un passo presso l'ambasciata del Principato di Monaco in Italia per sottolineare la insostenibile situazione di incertezza derivante dal protrarsi dello stato di detenzione preventiva del signor Iagher e per manifestare la forte aspettativa di una rapida soluzione.

In relazione infine a quanto segnalato dall'interrogante circa l'adesione o meno del Principato alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani, si precisa che Monaco ha aderito alla convenzione sui diritti umani dell'ONU, ma non alla convenzione europea dei diritti dell'uomo in quanto non è membro del consiglio d'Europa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

BRIGUGLIO, ARRIGHI e PAOLONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

con esposto inviato al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, i signori Gridà Lidia Patrizia, Tripiciano Mariella, Scaffidi Domianello Paola, Cappello Giovanni, Franchini Santa, Bracatelli Anna Maria, Bonina Carmela, Bonina Rosa, Picciolo Adriana, Curmà Caterina, Scilipoti Francesco, Cappello Giuseppe, Giannavola Anna e Lo Biundo Giovanni, docenti con contratto a tempo indeterminato e in servizio nelle province di Palermo, Catania e Bergamo per l'insegnamento di sostegno per le scuole secondarie di secondo grado AD03 — AD0I e dell'insegnamento della disciplina A075, denunciano che, avendo presentato nello scorso anno scolastico

domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Messina documentando le esigenze familiari, con loro grande sorpresa si sono visti negare le assegnazioni provvisorie su posti di sostegno con la motivazione di inesistenza di posti sufficienti nella provincia di Messina;

la nota ministeriale n. 90/V.N. del 27 luglio 2001, afferma in rapporto al decreto-legge n. 255/2001 e al decreto interministeriale sugli organici di diritto, che in aggiunta ai posti di sostegno indicati nella tabella E, allegata al predetto decreto, possono essere istituiti ulteriori posti in deroga al rapporto 1/138;

la nota suddetta afferma senza possibilità di dubbi o equivoci che ad istituire i posti in deroga sono i dirigenti degli uffici scolastici provinciali entro il 31 agosto;

la *ratio* di detta disposizione è volta a tutelare anche, e soprattutto, i docenti con contratto a tempo indeterminato che possono anche, con utilizzazione e assegnazione, avere assegnati i posti in deroga, cosa che diventa impossibile, se a gestire questi posti siano i dirigenti scolastici, che acquisiscono competenza a decorrere dal 1° settembre ed esclusivamente per esigenze insorte dopo questa data;

a Messina il dirigente scolastico provinciale ha predisposto il piano in deroga, ma non ha adottato il decreto istitutivo;

è di palmare evidenza che il dirigente scolastico provinciale di Messina (ex Provveditore agli studi) sia stato inadempiente e che da questo comportamento è disceso un danno grave, sia ai docenti suddetti che a quanti altri si siano trovati in analoga situazione, sia agli utenti-alunni disabili, che potrebbero rimanere esclusi dal servizio di sostegno;

i docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato nella condizione suddetta si ritengono lesi e beffati, in quanto i posti istituiti dai dirigenti scolastici locali devono essere conferiti esclusivamente per supplenza ed è accaduto altresì che, in qualche istituzione scola-

stica il docente con contratto a tempo indeterminato è stato dichiarato perdente posto, e non avendo il dirigente scolastico provinciale istituito posti in deroga, il docente non è potuto rientrare e pertanto il posto è stato reintegrato dal dirigente scolastico locale assegnandolo a un supplente e non al docente dichiarato perdente posto;

pertanto l'inadempienza del dirigente scolastico provinciale ed il successivo intervento sulla materia da parte dei dirigenti scolastici locali hanno determinato una situazione che ha prodotto e continua a produrre un danno grave ed irreparabile ai docenti di cui alla fattispecie descritta, che sono stati costretti per le inadempienze prospettate a dover rimanere nella provincia di titolarità;

quanto accaduto in provincia di Messina sembra una fattispecie eccezionale che non si sarebbe dovuta realizzare;

i sottoscrittori dell'esposto si sono riservati di adire le vie legali a tutela della propria posizione giuridica;

appare opportuno un intervento immediato del Ministero idoneo ad eliminare il danno ingiusto arrecato a quanti avrebbero potuto avere le assegnazioni provvisorie —:

quali provvedimenti intenda adottare per tutelare la posizione dei docenti di sostegno suddetti, lesa dal comportamento omissivo sopra richiamato e penalizzata da una palese ingiustizia. (4-01145)

*RISPOSTA.* — *In ordine alla interrogazione parlamentare in esame si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 255/2001, è stato ridefinito l'organico del personale docente per l'anno scolastico 2001/2002.*

*In data 27.7.2001, con nota ministeriale n. 90, è stato trasmesso lo schema del decreto interministeriale, emanato in applicazione della succitata normativa, nel quale è stata individuata la consistenza degli*

*organici del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2001/2002, ripartita per province.*

*Per quanto riguarda i posti di sostegno l'articolo 5 del medesimo schema di decreto ha confermato la consistenza degli organici di sostegno per l'anno scolastico 2001/2002 nei limiti delle dotazioni provinciali indicato per lo stesso anno dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 prevedendo anche la definizione dell'organico di diritto entro il limite massimo dei posti consolidati (colonna A della tabella E annessa al decreto).*

*Quanto alle ulteriori disponibilità, cui fa riferimento il comma 3 del medesimo articolo 5, sulle quali possono essere disposte utilizzazioni annuali di personale ovvero assunzioni a tempo determinato, esse vanno considerate esclusivamente per quelle province nelle quali la dotazione dei posti di sostegno risulta superiore rispetto ai posti effettivamente istituiti.*

*Per la provincia di Messina nella tabella E, allegata allo schema del decreto del 27.7.2001, alla colonna A «posti consolidati» sono previsti n. 1.091 posti mentre alla colonna B «posti aggiuntivi» n. 0 posti.*

*Per mancanza di disponibilità di posti di sostegno in quella provincia, pertanto, non sono state soddisfatte le istanze di assegnazione provvisoria su posti di sostegno, prodotte da docenti titolari in altre province.*

*Occorre, tuttavia, far presente che, in presenza di necessità ritenute valide, i dirigenti scolastici hanno potuto procedere alle nomine di docenti di sostegno con contratto a tempo determinato per far fronte alle situazioni contingenti alle singole scuole.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BRIGUGLIO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*il Direttore della direzione rete territoriale, filiale di Messina, ha comunicato*

*al sindaco del comune di Pagliara (Messina) la chiusura, a decorrere dal 1° dicembre 2001, dell'ufficio postale ubicato nella frazione Locadi dello stesso comune, a causa dell'insostenibilità degli oneri di gestione e della presenza nello stesso comune di altri due uffici postali (Pagliara e Rocchenere);*

*tale decisione ha suscitato notevoli proteste da parte della popolazione locale e della stessa amministrazione comunale di Pagliara a causa dei disagi che provocherà nella cittadinanza in gran parte costituita da persone anziane;*

*il più vicino ufficio postale dista circa cinque chilometri —:*

*se intenda assumere le iniziative necessarie presso l'Ente poste italiane perché non si proceda alla chiusura dell'ufficio postale di Locadi. (4-01335)*

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.*

*In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 — varato dal consiglio di amministrazione della società ed approvato dall'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in qualità di azionista unico e dal Ministro delle comunicazioni in qualità di autorità di regolamentazione del settore postale — che prevede il raggiungimento, nell'anno in corso, del pareggio di bilancio e la possibilità di avviare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della società.*

*In merito al ridimensionamento della rete degli uffici postali il vigente contratto di programma — stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la società — prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi una serie di uffici non in*

grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione; da parte della società devono, altresì, essere rappresentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione dell'attività societaria hanno consentito di recuperare molte realtà, esistono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una richiesta di servizi rigida e poco espandibile, (per scarsa densità demografica e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condizioni territoriali, nonché la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione, pulizia locali, costo del personale ecc.) non consentono, non solo per il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei volumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla società Poste, vi è un consistente numero di piccoli uffici periferici — cosiddetti « marginali » — che non garantiscono condizioni di equilibrio gestionale in quanto non in grado di coprire neppure i costi fissi.

Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere « sociale » della presenza di sportelli postali in alcune realtà territoriali, prima di arrivare alla chiusura degli uffici vengono poste in essere modalità operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli uffici part-time (verticale e orizzontale), operatore polivalente o unico (con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.

La chiusura è quindi una misura estrema che viene effettuata a seguito di attente valutazioni eseguite caso per caso solo se l'ufficio sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento, infatti, ha finora riguardato solo 400 uffici, pari al 10 per cento degli uffici che presentano un consistente deficit di cassa, ed al

2,8 per cento del totale degli uffici presenti sul territorio (14.000).

Gli altri uffici che registrano un passivo bilancio potrebbero essere interessati dal part-time verticale (riduzione del numero delle giornate settimanali di apertura) o dal part-time orizzontale (riduzione delle ore lavorative giornaliere); naturalmente, ha proseguito la società Poste, l'introduzione di nuove modalità organizzative avviene sempre dopo un'analisi dettagliata e costante sia delle variabili ambientali che caratterizzano il territorio investito, sia dei dati storici relativi all'andamento del traffico degli uffici interessati.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la specifica situazione rappresentata nell'atto parlamentare in esame la medesima società ha significato che la chiusura dell'ufficio postale di Locadi è stata determinata dal modesto numero di operazioni giornaliere dallo stesso svolte (7 operazioni giornaliere); d'altra parte la suddetta frazione dista circa 3 chilometri dall'ufficio postale di Pagliara al quale è agevolmente collegato dal servizio di trasporto pubblico.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

BRIGUGLIO, ARRIGHI e PAOLONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Giovanna Mosca, nata ad Ali Marina (Messina) il 31 maggio 1952, assunta alle dipendenze del ministero dell'istruzione sin dal 1979, a partire dal settembre 1998 ha prestato la propria attività presso la direzione didattica di Roccalumera (Messina) con la funzione di direttore didattico sino al 31 agosto 2000;

con decreto assessoriale della regione Sicilia del 30 agosto 2000, approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 6 del 2000, la dottoressa Mosca, a seguito della fusione tra l'ex direzione didattica di Roccalumera e l'ex

scuola media di Roccalumera (fusione che ha dato vita all'istituto comprensivo di Roccalumera), risultando in soprannumero, è stata utilizzata per l'anno scolastico 2000/2001 presso l'istituto comprensivo Me 2 « Salvo D'Acquisto »;

successivamente, su richiesta dell'ufficio scolastico provinciale di Messina, la dottoressa Mosca ha presentato scheda per l'acquisizione del punteggio quale « perdente posto » ed elaborata la graduatoria dei « perdenti posto » le è stato attribuito il punteggio 123;

a norma della ordinanza ministeriale del 18 aprile 2001, n. 72 avente per oggetto « Mobilità del personale dirigente scolastico 2001/2002 » la dottoressa Mosca ha quindi presentato domanda condizionata di trasferimento per rientrare nella scuola « di precedente titolarità » (Roccalumera) e contestualmente ha dichiarato di non voler partecipare al trasferimento a domanda;

invece, con un semplice provvedimento ordinario di trasferimento del provveditorato agli studi di Messina datato 25 luglio 2001 (ossia senza l'applicazione del beneficio della precedenza che consente il rientro nella scuola di titolarità), la suddetta è stata trasferita presso l'istituto comprensivo di Scaletta Zanclea;

detto provvedimento ordinario di trasferimento adottato appare illegittimo in quanto non si è considerata la posizione occupata dalla dottoressa Mosca, quale perdente posto, nella graduatoria elaborata dal dirigente scolastico provinciale, nella quale ha riportato punteggio 123;

infatti l'articolo 9 sub IV C.C.D.N. concernente la mobilità dei dirigenti scolastici per l'A.S. 2001/2002 recita testualmente che « il dirigente scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto a movimenti della seconda fase, a rientrare a

domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistono posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà »;

alla luce del chiaro testo della norma contrattuale ora invocata, avendo la dottoressa Mosca adempiuto a tutte le prescrizioni di cui all'articolo 9 sub.4, avrebbe dovuto essere trasferita a Roccalumera, comune di precedente titolarità e non già a Scaletta Zanclea; o in via del tutto subordinata avrebbe dovuto essere trasferita a Nizza di Sicilia, comune più vicino a quello di precedente titolarità;

conclusivamente la dottoressa Mosca, titolare di sede a comune (come risulta alla dicitura « preferenza non esprimibile » nel modello di convalida della domanda di trasferimento datata 26 giugno 2001) avrebbe dovuto perlomeno essere trasferita, secondo la tabella di viciniorietà, nel comune di Nizza di Sicilia —:

se intenda assumere gli accertamenti e i provvedimenti necessari in relazione agli atti che, a giudizio degli interroganti, hanno illegittimamente leso la posizione giuridica della dottoressa Giovanna Mosca. (4-01336)

*RISPOSTA. — La dottoressa Mosca Giovanna, al 1° settembre 2000, a seguito della fusione della D.D. di Roccalumera e della scuola media di Roccalumera nell'Istituto comprensivo di Roccalumera, risultava soprannumeraria e veniva utilizzata all'Istituto comprensivo n. 2 « Salvo d'Acquisto » di Messina.*

*Successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza ministeriale 18.4.2001 n. 72 che disciplina la mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2001/2002, la dottoressa Mosca ha presentato domanda di trasferimento, condizionandola alla possibilità di rientro nella sede di titolarità, cioè Roccalumera e, in subordine, chiedendo di essere trasferita nelle sedi indicate nella sez. F del modulo domanda.*

Analogamente la dirigente dottoressa Fleres Maria Laura, anch'essa perdente posto, già titolare presso la scuola media « Petri » di S. Teresa Riva, ai sensi della sopracitata ordinanza ministeriale, presentava domanda di mobilità, condizionandola alla possibilità di rientro nella sede di precedente titolarità e, in alternativa, nelle sedi elencate nella sez. F del modulo domanda.

All'atto della valutazione delle istanze di trasferimento dei due dirigenti scolastici, sono stati attribuiti alla dottoressa Mosca punti 119 per il comune di Alì (sede di ricongiungimento alla famiglia) e punti 113 per le altre sedi richieste, mentre alla dottoressa Fleres sono stati accordati punti 115 per il comune di Nizza di Sicilia (sede di ricongiungimento alla famiglia) e punti 109 per tutti gli altri comuni.

Consequentemente, con provvedimento del direttore regionale, competente in merito, la sede di Nizza di Sicilia è stata assegnata alla dottoressa Fleres (punti 115) e quella di Scaletta Zanclea (punti 113) alla dottoressa Mosca.

In merito alla presunta errata interpretazione del C.C.N.D sulla mobilità, premesso che l'all. A « tabella per i trasferimenti a domanda e d'ufficio » prevede una diversa valutazione del punteggio tra le due ipotesi di mobilità, si precisa che il primo punteggio (trasferimento a domanda) va riferito ai movimenti liberi o condizionati per le sedi indicate nella sez. F del modulo domanda cioè 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fase dei trasferimenti, mentre il secondo punteggio (trasferimento d'ufficio) — da prendere in considerazione in mancanza di trasferimento a domanda condizionata — tiene conto della valutazione stabilita nel decreto presidenziale n. 7872 del 10.6.2001, che attiene alla 3<sup>a</sup> fase dei trasferimenti.

Quest'ultima ipotesi non ha trovato applicazione, motivo per cui i punteggi reclamati dalla dottoressa Mosca non possono essere ritenuti corretti ai fini delle operazioni di mobilità ai quali ha partecipato (punto 12 dell'all. B — ordine delle operazioni — del C.C.N.D.).

Corre l'obbligo infine, di comunicare che, avverso le operazioni di mobilità, la

dirigente scolastica in questione ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 700 del c.p.c. al tribunale di Messina — giudice unico — sezione lavoro, che, con sentenza del 5.1.2001, ha rigettato l'istanza cautelare.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

**BRIGUGLIO.** — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

da anni il ponte sul torrente Petrolo, territorio dei comuni di Graniti e Gaggi (Messina), è pericolante al punto che il transito è consentito a senso alternato;

detta struttura è essenziale per la viabilità di una vasta area agricola e turistica e in particolare per l'accesso alle gole dell'Alcantara, bene ambientale di interesse turistico internazionale;

è inammissibile che il problema sia stato così a lungo trascurato all'insegna dell'incuria e dell'assenza di interventi —:

se intenda provvedere affinché siano eseguiti gli interventi necessari ai fini della piena agibilità del ponte sul torrente Petrolo. (4-01600)

**RISPOSTA.** — L'ente nazionale per le strade fa presente che il ponte sul torrente Petrolo ha subito più volte, in passato, cedimenti e danneggiamenti cui hanno fatto seguito interventi di ricostruzione e consolidamento.

L'ente stradale riferisce che nel 1999, a causa della rilevazione di anomalie strutturali, si è reso necessario il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate ed il senso unico alternato con limite di velocità di 40 km/h.

Sono stati quindi tempestivamente eseguiti interventi di messa in sicurezza dell'opera d'arte consistenti in:

*demolizione e ripristino dello strato corticale in calcestruzzo ad alta resistenza e ritiro compensato;*

*sigillatura delle lesioni con resine epossidiche;*

*sistemazione delle armature;*

*rinforzo della struttura con barre d'acciaio tipo Diwidag;*

*ripresa e stilatura della vecchia muratura.*

A conclusione dei suddetti lavori, con ordinanza n. 6 del 26 gennaio 2000, è stato ripristinato il transito dei veicoli senza limitazione di massa a pieno carico, fermo restando il senso unico alternato ed il limite di velocità precedentemente imposti.

L'Anas comunica, inoltre, che gli interventi previsti sulle strutture del ponte comprendono anche il rinforzo dei parapetti ed un allargamento della sede viaria allo scopo di consentire il traffico su due carreggiate.

L'ente stradale fa presente, infine, che è in corso l'iter amministrativo di esame e approvazione degli interventi definitivi di restauro e consolidamento delle strutture dell'opera d'arte in argomento, propedeutici all'appalto dei lavori.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

**BRIGUGLIO.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

se intenda intervenire affinché sia assicurata la piena stabilità e agibilità del ponte sul torrente Pagliara che collega i comuni di Furci Siculo e Roccalumera (Messina) e che da anni versa in stato di grave precarietà, nonostante costituisca un tratto di strada che porta ad un importante casello autostradale che smista il traffico in direzione Messina e Taormina-Catania;

le ragioni per le quali il problema fino ad oggi sia stato accantonato e lasciato senza soluzione;

se in tempi molto brevi intenda adottare le iniziative necessarie perché l'annoso problema della precarietà del ponte sul torrente Pagliara sia risolto. (4-01601)

**RISPOSTA.** — *L'Anas — ente nazionale per le strade — interessato al riguardo, fa presente che il ponte sul torrente Pagliara è situato alla progressiva chilometrica 30+058 della strada statale n. 114 « Orientale Sicula » immediatamente ad ovest dell'abitato di Roccalumera.*

*L'opera, che ha una lunghezza complessiva di circa 108 metri, si sviluppa su cinque campate con luce variabile da m. 19,20 (campate centrali) a m. 26,23 (campate laterali), l'impalcato è realizzato in cemento armato ordinario gettato in opera, mentre le pile e spalle sono muratura di pietrame squadrata.*

*L'ente stradale riferisce che nell'ambito del programma di ristrutturazione e consolidamento dei ponti e dei viadotti della provincia di Messina, il compartimento della viabilità per la Sicilia ha predisposto, per l'opera d'arte di che trattasi, il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento, restauro ed adeguamento alle normative vigenti, compresa quella sismica.*

*Tale progetto prevede:*

*1. ripristino della integrità delle strutture esistenti, sia a livello delle superfici in calcestruzzo che delle strutture murarie di pile e spalle.*

*2. messa in opera di barre di precompressione esterne per ciascuna nervatura al fine di conseguire un incremento della capacità portante nei confronti delle sollecitazioni di flessione e taglio.*

*3. rinforzo dei traversi esistenti al fine di ottenere un miglioramento della capacità di ripartizione dei carichi in direzione trasversale e di fornire un adeguato contrasto alle forze indotte dalla precompressione.*

*4. messa in opera di nuovi appoggi scorrevoli (unidirezionali e multidirezionali) in acciaio-teflon.*

*5. messa in opera di sostegni sismici di tipo oleodinamico ancorati sui plinti posti a ridosso delle spalle esistenti.*

6. messa in opera di barriere di protezione laterale a norma.

*L'Anas comunica, inoltre, che è stato avviato l'iter istruttorio per le procedure di appalto dei relativi lavori.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 9 della legge n. 121/85 afferma il diritto, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, di scegliere se avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica di cui è pertanto ribadito il carattere facoltativo; codesto diritto deve poi, secondo la legge, essere esercitato senza dar luogo ad alcuna forma di discriminazione;

la religione cattolica, come materia scolastica, vede nella legislazione seguente il nuovo concordato accresciuta la propria importanza, anche quantitativa, in tutti i cicli scolastici. Essa non contribuisce alla formazione della votazione media scolastica, tuttavia concorre, al pari delle materie alternative, alla formazione del credito scolastico, ovvero sia al punteggio d'ammissione all'esame di stato che conclude il ciclo d'istruzione superiore;

i previsti insegnamenti alternativi non sono, in concreto, quasi mai operativi, risultano così vanificati i principi di non discriminazione a danno degli studenti, con pregiudizio degli insegnanti di queste materie « virtuali »; molti genitori accettano a malincuore, nell'impossibilità di optare per discipline diverse, che i propri figli ricevano l'insegnamento della religione cattolica, mentre i figli di quanti decidono di esercitare in ogni caso i propri diritti, sono spesso vittime di una situazione di fatto « ghettizzante »;

spesso i consigli d'istituto non attivano le discipline alternative adducendo

motivazioni economiche che, pur comprensibili, non possono legittimare la negazione del diritto di scelta;

i disagi derivati dalla mancata attivazione dell'articolo 9 della legge n. 121/85 interessano numerosissime famiglie come risulta dalle non isolate segnalazioni pervenute all'interrogante —:

se sia a conoscenza della suddetta realtà e non ritenga doverosa ed urgente rendere effettivamente fruibili la frequentazione degli insegnamenti alternativi alla religione cattolica, quale che sia il numero iniziale dei richiedenti in rapporto agli aventi diritto, nel rispetto della laicità della nostra Repubblica e delle differenti forme religiose presenti nel territorio nazionale. (4-00897)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione in esame con la quale l'interrogante lamenta che nelle istituzioni scolastiche non vengono concretamente attuati gli insegnamenti alternativi alla religione cattolica, previsti dalla legge n. 121 del 25.3.1985 recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.1984, che apporta modificazioni al concordato Lateranense dell'11.2.1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, per gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.*

*Al riguardo occorre far presente che la generica formulazione dell'atto di sindacato ispettivo in parola non consente a questo ministero di fornire puntuali chiarimenti al riguardo.*

*Occorre, al riguardo far presente che in passato più volte la Corte costituzionale nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 9 comma 2 della legge 25.3.1985 n. 121 e del punto 5 lettera b del relativo protocollo addizionale ha affermato il principio del non obbligo delle attività didattiche alternative per coloro che non si avvalgono dell'insegnamento di religione, precisando che tale stato di non obbligo può comprendere fra le altre opportunità anche quella di allontanarsi o assentarsi dalla scuola (si ricordano le sentenze n. 13*

del 14.1.1991 e la n. 290 del 4.6.1992) tant'è che con circolare del 19.1.1991 sono state a suo tempo dettate istruzioni applicative.

Si ricorda anche che l'ordinanza ministeriale n. 90 del 21.5.2001, recante norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'anno scolastico 2000/2001 precisa che nell'attribuire il punteggio per il credito scolastico, il Consiglio di classe tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'articolo 11 comma 2 del Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 23.7.1998 N. 323) anche del giudizio formulato dal docente di religione o di quello delle discipline alternative ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale attestato dalla scuola, nonché, nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola, dell'arricchimento conseguito attraverso la partecipazione ad iniziative formative in ambito extrascolastico, purché rese note alla scuola stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CARBONELLA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:

la legge del 3 maggio 1999 n. 124 « disposizioni urgenti in materia di personale scolastico » all'articolo 8, comma 1, stabiliva che, il personale Ata degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato;

il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli E. L., in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, alla entrata in vigore della stessa legge, veniva trasferito ai ruoli del personale Ata statale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e

nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;

l'articolo 8, comma 2, stabiliva per detto personale il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso gli E. L. di provenienza;

il decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, all'articolo 3 ribadiva: omis... « e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali dell'anzianità maturata presso gli Enti previa contrattazione collettiva »;

l'Accordo Aran sindacati siglato il 20 luglio 2000, stabiliva l'inquadramento di predetto personale in difformità della legge n. 124 e del decreto ministeriale n. 184;

il decreto ministeriale 5 ottobre 2001, n. 162, recependo l'Accordo Aran sindacati all'articolo 3 stabilisce che l'inquadramento deve avvenire senza il riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli Enti di provenienza;

per conseguenza a quanto esposto ai circa 90.000 dipendenti degli EE.LL. trasferiti All'Ata statale, non può essere applicato né il contratto degli EE.LL., né il contratto dello Stato, creando un serio ed iniquo pregiudizio giuridico ed economico;

allo stesso personale, dopo circa due anni dall'avvenuto trasferimento, non è stato attribuito l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, previsto dalla legge n. 124 del 1999, con una perdita, tra retribuzione e trattamento economico, mediamente calcolata, di circa 5 milioni l'anno;

anche in considerazione dell'enorme contenzioso, provocato da ricorsi del personale interessato, che ha ritenuto di ravvisare gli estremi della violazione del diritto, per la non applicazione della legge n. 124 del 1999 e del decreto ministeriale n. 184 del 1999 ed impugnando altresì presso il Tar, la legittimità del decreto

ministeriale n. 162 del 2001, conseguente all'Accordo Aran e OO.SS. —:

se non ritengano i ministri interrogati di riesaminare tutta la problematica ed adottare le opportune iniziative normative, volte alla sanatoria, che riconoscendo la validità e l'applicazione di una norma di legge provochi l'abbattimento del contenzioso in atto e favorisca l'inquadramento del personale nelle istituzioni scolastiche statali. (4-01040)

RISPOSTA. — *L'articolo 8 della legge 3.5.1999 n. 124 ha disposto il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola dipendente dagli Enti locali allo Stato.*

*In applicazione dell'articolo 8, comma 4 della succitata legge è stato emanato il decreto ministeriale n. 184 del 23.7.1999 il quale all'articolo 3, comma 2 disciplina detto trasferimento rinviando la definizione dei criteri di inquadramento ad un accordo tra l'Aran e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comportamenti scuola ed enti locali, accordo da recepirsi con successivo Decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'interno, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.*

*L'accordo, siglato in data 20.7.2000 e recepito con D.I. (del 5.4.2001 ha previsto l'inquadramento del personale dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto scuola per posizione stipendiale (maturato economico) nelle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola.*

*In sede contrattuale non ha potuto trovare accoglimento, ai fini dell'inquadramento medesimo, il riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata da detto personale presso l'ente locale in quanto avrebbe comportato un rilevante aumento di spesa, non consentito dalla stessa legge n. 124/1999, che ha previsto detto trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato.*

*Al riguardo va infatti precisato che l'anzianità di servizio nell'ordinamento del personale degli enti locali non comporta alcuna automatica progressione economica, mentre al contrario, nell'ordinamento del*

*personale della scuola tale progressione economica è direttamente connessa al maturare di determinati periodi di servizio.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CARDIELLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

il professore Carlo Scorza, nato a Castrovillari (Cosenza) il 30 settembre 1956, residente ad Agropoli, sposato e padre di cinque figli, è attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso il liceo classico « Parmenide » di Vallo della Lucania, abilitato a partecipare alla classe di concorso Filosofia, Psicologia e Scienza dell'Educazione, inserito nelle graduatorie permanenti di immissione in ruolo presso il Provveditorato degli Studi di Salerno e di Napoli, rispettivamente al secondo e primo posto, con punti 173;

i Provveditorati agli Studi di Salerno e di Napoli, hanno destinato a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2000/2001 in ambito regionale per i vincitori di concorso ordinario per esami e titoli di Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione n. 3 posti, ripartiti equamente tra Avellino, Salerno e Napoli;

il provveditorato agli studi di Napoli, nell'ultima immissione in ruolo effettuata il 6 maggio 1999, ha attribuito n. 7 cattedre al concorso ordinario e n. 5 cattedre al concorso per soli titoli;

in base alla normativa vigente il provveditorato di Napoli dovrebbe restituire n. 2 cattedre agli aspiranti al concorso per soli titoli;

il provveditorato di Salerno ha assegnato nell'anno 1997 n. 4 cattedre al concorso ordinario e n. 3 cattedre al concorso per soli titoli;

in tal modo il provveditorato di Napoli, sulla base della normativa vigente, si troverebbe nelle condizioni di restituire n. 2 cattedre agli aspiranti al concorso per soli titoli, inseriti nelle graduatorie permanenti, mentre il Provveditorato di Salerno dovrebbe restituire n. 1 cattedra agli stessi aspiranti, inclusi nelle graduatorie permanenti;

questa circostanza, se appurata, ha compromesso gravemente gli interessi legittimi del docente sopra menzionato, già vincitore di concorso negli anni 1982, 1999 e 2001, corredati da 13 anni di onorato servizio prestato in quattro Provveditorati del territorio nazionale —:

se voglia appurare la regolarità delle procedure di assunzione seguite dai provveditorati di Salerno e Napoli, sulla base delle notizie riportate in premessa.

(4-00231)

*RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione in esame è superata nel senso auspicato dall'interrogante, infatti, il docente Carlo Scorza, inserito nella graduatoria permanente di cui alla legge n. 124/99, è stato immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso di filosofia, psicologia e scienze dell'educazione (classe A036), con decorrenza 1 settembre 2001 ed assegnato all'Istituto magistrale di Piaggine (SA).*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

*CARRARA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

entro il 15 dicembre 2001 dovrà essere attivato l'Ufficio delle entrate di Enna, dove verranno espletate tutte le attività fiscali della provincia già precedentemente svolte dagli Uffici registro, Iva ed imposte dirette della provincia;

nel comune di Nicosia è stata istituita una sezione staccata con la conseguente soppressione dell'Ufficio registro, dell'Ufficio Iva e dell'Ufficio delle imposte dirette;

nella predetta sezione staccata sarà effettuata solo ed esclusivamente la normale ricezione di atti per la registrazione, senza alcun'altra fase di trattazione;

tutto ciò verrà a creare un notevole disagio e una carenza non indifferente di servizi per i cittadini dell'intera zona Nord della provincia di Enna, già condannata a condizioni di marginalità territoriale e con una rete viaria del tutto inadeguata che la penalizza ulteriormente, cui si aggiungono i cittadini di altri comuni dell'interno della Sicilia appartenenti alle province limitrofe quali Capizzi, provincia di Messina, Gangi provincia di Palermo, ed altri ancora che si sono sempre avvalsi degli uffici finanziari di Nicosia —:

se non ritenga opportuno creare in provincia di Enna un secondo Ufficio delle entrate con sede in Nicosia, per non penalizzare ulteriormente le popolazioni dell'area interna della Sicilia già abbondantemente penalizzate per carenze di strade, di servizi e per le croniche difficoltà economiche. (4-01383)

*RISPOSTA. — Nel premettere che nel comune di Nicosia è stata istituita una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Enna, di prossima attivazione, con la conseguente soppressione dell'ufficio del registro, dell'ufficio IVA e dell'ufficio delle imposte dirette, chiede la creazione in provincia di Enna di un secondo ufficio delle entrate con sede in Nicosia, in luogo della prevista sezione staccata, al fine di evitare notevoli disagi e una carenza non indifferente di servizi per la popolazione dell'intera zona nord della provincia di Enna e di comuni limitrofi appartenenti ad altre province che si sono sempre avvalsi degli uffici finanziari di Nicosia, luoghi già gravati da una condizione di marginalità territoriale e con una rete viaria inadeguata.*

*Al riguardo l'agenzia delle entrate ha osservato che il distretto che fa capo a*

Nicosia presenta un carico di lavoro limitato, tale da non giustificare il gravoso onere finanziario connesso alla creazione di un nuovo ufficio; motivo per cui a suo tempo venne stabilito di accorpate il distretto di Nicosia a quello dell'ufficio di Enna, prevedendo a Nicosia l'istituzione di una sezione staccata di tale ultimo ufficio.

Peraltro, la sezione staccata garantisce all'utenza gli stessi servizi (assistenza, informazione, registrazione atti, ecc.) che vengono resi dall'ufficio locale. Se a questo si aggiunge che la sezione staccata fornisce assistenza e informazione anche in materia IVA e di tributi già di competenza delle sopresse intendenze di finanza — materie che in precedenza erano trattate presso l'ufficio del capoluogo provinciale — si comprende facilmente come la sezione staccata sia in grado di garantire ai contribuenti del distretto di Nicosia un servizio completo, di livello superiore a quello oggi fornito dagli uffici delle imposte dirette e del registro di quella località. Le uniche attività che saranno concentrate ad Enna sono infatti quelle relative al controllo delle posizioni fiscali, che presentano maggiore complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.

Per quanto concerne il servizio fornito dagli attuali uffici di Nicosia anche agli utenti di province limitrofe, la predetta agenzia delle entrate rileva che ciò può avvenire solo per quei servizi — ad esempio, la trattazione degli avvisi bonari o la registrazione degli atti privati — per i quali la legge non stabilisce un vincolo di competenza territoriale. Per tali servizi nulla cambia rispetto alla situazione attuale, in quanto i contribuenti delle altre province potranno continuare a recarsi presso la sezione staccata di Nicosia.

Occorre segnalare, infine, che la data di attivazione dell'ufficio di Enna, già prevista per dicembre 2001, è slittata al 2002 a causa di problemi legati alla disponibilità dell'immobile destinato ad ospitare il nuovo ufficio.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

CASTAGNETTI, LOIERO e MONACO.  
— Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

in data 27 luglio 2001 il peschereccio « Bahrikenya » della società Meridional Pesca di Bari, con 5 italiani membri di equipaggio, è stato sequestrato da pirati somali e da allora si trova nel porto di Eial nel nord della Somalia;

a bordo l'equipaggio, probabilmente vittima dei conflitti tra fazioni rivali che si scontrano nel Paese, è pressoché senza viveri e in condizioni drammatiche, situazione che si è aggravata con la crisi internazionale;

i tentativi per risolvere la vicenda non hanno prodotto alcun esito, tant'è che la trattativa per il pagamento di un riscatto sarebbe fallita;

le famiglie dei marinai vivono da mesi nell'angoscia circa il futuro dei propri congiunti —:

quali iniziative intenda tempestivamente adottare il Ministro affinché vengano poste in atto tutte le iniziative diplomatiche finalizzate al rilascio dell'equipaggio del peschereccio. (4-01219)

RISPOSTA. — Il 27 luglio 2001, il motopeschereccio « Baharikenya », di proprietà della Società Meridionalpesca di Bari, veniva sequestrato da dei miliziani armati nella rada di Eyl, e cioè in acque prospicienti il Puntland (Somalia Settentrionale). Il « Baharikenya » disponeva di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità del Puntland tramite una compagnia inglese con sede alle Bahamas, la « Hart Group », responsabile anche del servizio di guardia costiera.

L'8 agosto il sequestro veniva « formalizzato » da parte somala, con il deferimento alla Corte islamica di Eyl del comandante e della nave, con l'accusa di pesca illegale e conseguente richiesta di risarcimento dei danni. Con tale atto, veniva, di fatto, negata qualsiasi validità alla licenza di pesca rilasciata dalle autorità centrali del Puntland.

*I contatti con i rapitori venivano presi dall'armatore attraverso il responsabile somalo della « Hart Group », Khalif Issa, indicato come unico mediatore affidabile.*

*Fino al 20 agosto, data l'impossibilità di recarsi nel Puntland a causa di violenti scontri armati tra le diverse fazioni locali, i rapporti con i sequestratori sono stati mantenuti dall'armatore attraverso una complessa rete di contatti sul posto. Ciò ha provocato un ritardo nell'identificazione dei reali interlocutori nonché difficoltà nella definizione della prima base negoziale.*

*Il successivo 22 agosto, la Corte islamica di Eyl ha emanato una sentenza che condannava la Meridionalpesca al pagamento di un'ammenda complessiva di circa un milione di dollari, peraltro, a partire dal 24 agosto, la parziale normalizzazione della situazione sotto il profilo della sicurezza, ha consentito l'avvio di contatti tra il mediatore della « Hart Group » ed alcuni negoziatori riconducibili ai sequestratori.*

*Dato il protrarsi della trattativa, nel corso del mese di settembre, si sono svolte presso l'unità di Crisi di questo ministero degli esteri una serie di riunioni informative alle quali hanno partecipato il Capo della Delegazione per la Somalia, l'armatore ed i familiari dei marittimi italiani.*

*In data 12 ottobre 2001 l'armatore comunicava di aver ricevuto un'ultima richiesta di riscatto precisando, al contempo, di non disporre dell'ammontare richiesto e il 13 ottobre successivo, con i familiari dei marittimi chiedeva formalmente l'intervento del Governo al fine di giungere al più presto ad una positiva soluzione del caso. A seguito di tale richiesta, questo Ministero degli Esteri, sulla base delle esigenze umanitarie legate al pericolo di vita incombente sui cinque connazionali a bordo, assumeva direttamente la gestione sia della trattativa che dei contatti anche in loco seguendo tutte le successive fasi che si sono concluse con la partenza del motopeschereccio.*

*Infatti, nel pomeriggio di sabato 3 novembre 2001 il motopeschereccio « Baharikenya », ha potuto lasciare la rada di Eyl con i cinque italiani imbarcati, Giacomo Capriotti, Angelo Bellucci, Giuseppe Voltat-*

*torni, Nicola Racanati e Fausto Balzelli, oltre a marinai di altre nazionalità.*

*È utile far presente che durante tutto il periodo del sequestro, questo Ministero degli Esteri, attraverso l'Unità di crisi e la Delegazione Diplomatica Speciale per la Somalia, ha fornito all'armatore tutta l'assistenza da questi richiesta. Constatata l'estrema lentezza della trattativa, sono stati presi contatti con alcune personalità somale del Puntland affinché intervenissero per agevolare una rapida soluzione della vicenda. Inoltre, data l'assoluta impossibilità per rappresentanti occidentali di recarsi in quell'area, è stato inviato ad Eyl un collaboratore somalo della nostra Delegazione per la Somalia per mantenere contatti e riferire sull'evoluzione della trattativa.*

*Si è provveduto inoltre a far pervenire a bordo dell'imbarcazione generi di prima necessità nonché ad ottenere assicurazioni sull'incolumità dell'equipaggio. Accanto a queste azioni effettuate in loco, sono stati mantenuti contatti telefonici giornalieri con l'armatore, con i rappresentanti della « Hart Group », con il mediatore somalo e, tramite telefono satellitare, con il comandante della nave. I familiari dell'equipaggio venivano informati quotidianamente dell'evolversi della situazione.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Mantica.

ARMANDO COSSUTTA, GASPERONI e LUSETTI. — Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

da oltre due mesi cinque marinai italiani, facenti parte dell'equipaggio della nave da pesca oceanica « Baharikenya » sono in ostaggio di gruppi armati nel porto di Eyl, in Somalia;

l'equipaggio è oramai rimasto vittima dei vari conflitti tra bande che ancora scuotono la Somalia, paese in cui il governo stenta ad imporre la legge e l'ordine su tutto il territorio;

il protrarsi di questa situazione di stallo, determinatasi il 28 luglio 2001, ha gettato nell'angoscia le famiglie degli ufficiali prigionieri;

oltre ai cinque militari italiani sono tenuti in ostaggio anche una trentina di marinai kenioti, e finora, tutti i tentativi per riuscire a trovare una soluzione positiva alla vicenda con il rilascio dell'equipaggio non hanno prodotto nessun passo avanti tra le diplomazie dei due Paesi;

come intenda il Governo italiano intervenire per risolvere positivamente il problema e riconsegnare alle loro famiglie i cinque marinai. (4-01111)

*RISPOSTA. — Il 27 luglio 2001, il motopeschereccio « Baharikenya », di proprietà della Società Meridionalpesca di Bari, veniva sequestrato da dei miliziani armati nella rada di Eyl, e cioè in acque prospicienti il Puntland (Somalia Settentrionale). Il « Baharikenya » disponeva di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità del Puntland tramite una compagnia inglese con sede alle Bahamas: la « Hart Group », responsabile anche del servizio di guardia costiera.*

*L'8 agosto 2001 il sequestro veniva « formalizzato » da parte somala, con il deferimento alla Corte islamica di Eyl del comandante e della nave, con l'accusa di pesca illegale e conseguente richiesta di risarcimento dei danni. Con tale atto, veniva, di fatto, negata qualsiasi validità alla licenza di pesca rilasciata dalle autorità centrali del Puntland.*

*I contatti con i rapitori venivano presi dall'armatore attraverso il responsabile somalo della « Hart Group », Khalif Issa, indicato come unico mediatore affidabile.*

*Fino al 20 agosto, data l'impossibilità di recarsi nel Puntland a causa di violenti scontri armati tra le diverse fazioni locali, i rapporti con i sequestratori sono stati mantenuti dall'armatore attraverso una complessa rete di contatti sul posto. Ciò ha provocato un ritardo nell'identificazione dei reali interlocutori nonché difficoltà nella definizione della prima base negoziale.*

*Il successivo 22 agosto, la Corte islamica di Eyl ha emanato una sentenza che condannava la Meridionalpesca al pagamento di un'ammenda complessiva di circa un milione di dollari, peraltro, a partire dal 24 agosto, la parziale normalizzazione della situazione sotto il profilo della sicurezza, ha consentito l'avvio di contatti tra il mediatore della « Hart Group » ed alcuni negoziatori riconducibili ai sequestratori.*

*Dato il protrarsi della trattativa, nel corso del mese di settembre, si sono svolte presso l'unità di Crisi di questo ministero degli esteri una serie di riunioni informative alle quali hanno partecipato il Capo della Delegazione per la Somalia, l'armatore ed i familiari dei marittimi italiani.*

*In data 12 ottobre 2001 l'armatore comunicava di aver ricevuto un'ultima richiesta di riscatto precisando, al contempo, di non disporre dell'ammontare richiesto e il 13 ottobre successivo, con i familiari dei marittimi chiedeva formalmente l'intervento del Governo al fine di giungere al più presto ad una positiva soluzione del caso. A seguito di tale richiesta, questo ministero degli esteri, sulla base delle esigenze umanitarie legate al pericolo di vita incombente sui cinque connazionali a bordo, assumeva direttamente la gestione sia della trattativa che dei contatti anche in loco seguendo tutte le successive fasi che si sono concluse con la partenza del motopeschereccio.*

*Infatti, nel pomeriggio di sabato 3 novembre 2001 il motopeschereccio « Baharikenya », ha potuto lasciare la rada di Eyl con i cinque italiani imbarcati, Giacomo Capriotti, Angelo Bellucci, Giuseppe Voltattorni, Nicola Racanati e Fausto Balzelli, oltre a marinai di altre nazionalità.*

*È utile far presente che durante tutto il periodo del sequestro, questo ministero degli esteri, attraverso l'Unità di crisi e la Delegazione Diplomatica Speciale per la Somalia, ha fornito all'armatore tutta l'assistenza da questi richiesta. Constatata l'estrema lentezza della trattativa, sono stati presi contatti con alcune personalità somale del Puntland affinché intervenissero per agevolare una rapida soluzione della vicenda. Inoltre, data l'assoluta impossibilità per rappresentanti occidentali di recarsi*

in quell'area, è stato inviato ad Eyl un collaboratore somalo della nostra delegazione per la Somalia per mantenere contatti e riferire sull'evoluzione della trattativa.

Si è provveduto inoltre a far pervenire a bordo dell'imbarcazione generi di prima necessità nonché ad ottenere assicurazioni sull'incolumità dell'equipaggio. Accanto a queste azioni effettuate in loco, sono stati mantenuti contatti telefonici giornalieri con l'armatore, con i rappresentanti della « Hart Group », con il mediatore somalo e, tramite telefono satellitare, con il comandante della nave. I familiari dell'equipaggio venivano informati quotidianamente dell'evolversi della situazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Mantica.

MAURA COSSUTTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri; al Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca; al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Corriere della Sera* del giorno 11 settembre 2001 è stato pubblicato un articolo secondo cui il Governo, con l'obiettivo di ridurre il numero degli enti pubblici e di aumentarne l'efficienza, sarebbe intenzionato a immetterne alcuni di essi sul mercato facendo assumere loro la veste di società per azioni;

nell'elenco degli enti da trasformare in società per azioni figurerebbero già l'Istituto per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, l'Ente Nazionale Energia e Ambiente e il Consiglio Nazionale delle Ricerche;

è universalmente riconosciuto che un valido sistema di ricerca nazionale non può assolutamente prescindere da una rete di istituzioni pubbliche di ricerca che, affiancandosi alle università ed alla ricerca industriale, si occupino di quella parte di ricerca non immediatamente suscettibile di applicazioni produttive —:

se tale notizia, apparsa sul quotidiano *Il Corriere della Sera* corrisponda a verità e come si intenda evitare che i principali enti di ricerca italiani si ritrovino in condizioni tali da non poter più operare apportando gravi danni al sistema di ricerca nazionale. (4-00689)

RISPOSTA. — Si fa presente che il giorno 10 ottobre 2001 è stata fornita analoga risposta all'interrogazione parlamentare a risposta orale n. 3-00289 degli onorevoli Russo Spena, Giordano e Titti De Simone contenente la stessa problematica della trasformazione in società per azioni di alcuni enti pubblici di ricerca tra i quali il Cnr e l'Istat.

Al riguardo, si rileva che la legge finanziaria per l'anno 2002 effettivamente prevede per gli enti per i quali lo Stato concorre al finanziamento la possibilità della trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato. Peraltro, la stessa norma precisa che l'eventuale trasformazione dovrà essere preceduta da un'indagine finalizzata a valutare la proficuità della futura gestione al di fuori del settore pubblico dei servizi presi in esame e che solo in caso di valutazione positiva si procederà alla trasformazione.

Allo stato attuale, e in attesa della conclusione dell'indagine prevista dalla legge finanziaria si ritiene che la norma non possa applicarsi al CNR, la cui missione prevalente non è quella di fornire servizi. Il CNR, come tutte le agenzie di ricerca, ha il compito fondamentale di promuovere la ricerca avanzata ad alto rischio, il cui ritorno è per sua natura differito nel tempo e quindi fuori da una logica di profitto immediato. In tutti i paesi avanzati queste istituzioni sono pubbliche e costituiscono il braccio operativo attraverso cui i governi attuano le loro politiche di ricerca. Un CNR trasformato in un'istituzione privata, che vive sul mercato, potrebbe essere indotto ad abbandonare strade di ricerca innovative, con una graduale trasformazione in un ente di puro servizio, in un paese che, viceversa, ha bisogno di incrementare la ricerca di base. Peraltro, ciò non esclude che per il CNR, come per

*altri enti di ricerca, sia auspicabile che vengano individuate specifiche soluzioni che consentano l'apporto di ulteriori capitali destinati all'attività di ricerca istituzionale. In particolare, iniziative tese a valorizzare i risultati della ricerca e incentivare l'impegno dei ricercatori. In ogni caso, ogni iniziativa al riguardo sarà adottata salvaguardando il principio della libertà della scienza e la garanzia degli obiettivi scientifici e culturali perseguiti dai ricercatori nell'interesse della società, obiettivi che il Governo intende tutelare nella maniera più completa e dei quali si rende garante.*

Il Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:  
Guido Possa.

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da una lettera pubblicata sul quotidiano *La Repubblica* di sabato 17 novembre 2001 risulterebbe che l'Istat sta compiendo una sorta di sondaggio tra i docenti della scuola pubblica;

questa indagine sarebbe stata svolta contattando telefonicamente i singoli insegnanti ai quali veniva poi sottoposto un questionario;

il questionario, a detta dell'incaricato Istat, sarebbe stato commissionato dal ministero dell'istruzione su un campione di insegnanti di circa 380 mila insegnanti;

oltre a domande relative al funzionamento e all'ordinamento della scuola, alla formazione e al reclutamento degli insegnanti e all'obbligo scolastico, l'operatore avrebbe chiesto l'opinione della persona contattata in merito alla possibilità che nella scuola si insegnino soltanto alcune materie principali mentre per l'insegnamento delle altre (tra cui lingue straniere, informatica, educazione artistica, educazione fisica, musica e altro) verrebbero istituiti, nelle scuole pubbliche, corsi privati a pagamento;

l'intervista prevedeva anche una serie di domande strettamente personali, oltre alla possibilità di collegare le risposte al nome della persona —:

se corrisponda al vero che il Ministro interrogato avrebbe commissionato la suddetta indagine tra i professori;

quali informazioni si sarebbe proposto il Ministro interrogato di conoscere mediante i risultati del questionario;

se corrisponda al progetto del ministro la privatizzazione dell'insegnamento di alcune materie nella scuola pubblica a conferma dell'intento di totale smantellamento del servizio pubblico;

se non ritenga lesivo del diritto alla riservatezza delle persone condurre un questionario chiedendo informazioni personali agli interpellati e non soltanto le opinioni personali. (4-01482)

RISPOSTA. — *Si fa presente che con decreto ministeriale n. 672 del 18 luglio 2001 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro allo scopo di fare una approfondita e complessiva riflessione sull'intero sistema dell'istruzione e, nel contempo, di fornire concreti riscontri per l'elaborazione di nuove ipotesi di riforma degli ordinamenti scolastici, ovvero eventuali modifiche alla legge n. 30 del 10 febbraio 2000.*

*Detto gruppo ha rappresentato l'esigenza di disporre di dati aggiornati e significativi non disponibili all'amministrazione e di condurre l'indagine attraverso l'Istat.*

*Il ministero, pertanto, nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istat nel 1999, ha chiesto all'istituto in parola di effettuare l'indagine in questione. L'iniziativa non ha comportato ulteriori aggravii di spesa, in quanto detta attività è stata realizzata in luogo di quelle già programmate e non ancora realizzate.*

*I risultati di tale indagine sono stati poi tenuti presenti dal succitato gruppo di lavoro per elaborare il rapporto finale, il più completo possibile, sottoposto agli Stati ge-*

nerali della scuola svoltisi nei giorni 19 e 20 dicembre 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha dato notizia di un violento scontro verificatosi all'interno del provveditorato agli studi di Padova nei primi giorni del mese di agosto a causa della contestata nomina di un'insegnante di francese, Annelise Stammback, svizzera, accusata di non essere in possesso dell'abilitazione professionale;

il professor Antonio Nardella, controinteressato, ha tempestivamente dichiarato: « Qui le cattedre vengono vendute a persone senza titolo di studio e nessuno fa niente perchè i dirigenti del provveditorato e i sindacalisti a Padova si spartiscono la torta » (si confronti il quotidiano *Liberò* di Martedì 14 agosto 2001, alla pagina 11);

nel quotidiano *il Mattino di Padova* del 1° agosto è scritto: « Negli uffici del provveditorato il terreno sembra essere parecchio paludoso. Il rimpallo di responsabilità è totale »;

la questione è delicata, non potendosi consentire che sul provveditorato di Padova gravino sospetti di irregolarità se non addirittura di corruzione —:

se, in ragione delle notizie apparse sui giornali nazionali e locali, non ritenga di dover disporre un'indagine ispettiva per l'accertamento di eventuali irregolarità e per i provvedimenti eventualmente conseguenti. (4-00595)

RISPOSTA. — *Dai dettagliati elementi informativi forniti sulla vicenda, alla quale fa riferimento l'interrogante, risulta che la signora Annelise Stammback era stata inserita nell'anno 1996 nella graduatoria del*

*concorso per soli titoli, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1996, in quanto riconosciuta in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 comma 1 lettera c del medesimo decreto ministeriale, con riguardo alla classe di concorso 3/C, conversazione in lingua straniera (francese).*

*L'insegnante in parola aveva, infatti, prestato più di 360 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali a decorrere dall'anno scolastico 1992/93 quale esperta in lingua straniera e tale servizio era stato riconosciuto, per espressa previsione del medesimo decreto, « utile sia quale unico titolo di ammissione al concorso sia ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria ».*

*Le graduatorie permanenti, previste dalla legge n. 124/99 sono state approvate per le provincia di Padova in data 20 ottobre 2000 e in quella sede la sig.ra Stammback è stata confermata nella prima fascia alla posizione n. 1 con punti 115.*

*Ciò in quanto coloro che erano già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per titoli, trasformate dalla legge n. 124/99 in graduatorie permanenti, avevano diritto a confluire automaticamente nella 1ª fascia. Per detti docenti l'ufficio scolastico provinciale ha dovuto procedere a domanda soltanto all'aggiornamento del punteggio.*

*Il signor Antonio Nardella, invece, è stato inserito per la prima volta nella graduatoria permanente e si è collocato in 3ª fascia — posizione n. 5 con punti 75. Per il suddetto docente è stato quindi necessario valutare sia i titoli di accesso, previsti dal decreto ministeriale 273/2000, che il punteggio a lui spettante in base al servizio prestato.*

*Nel novembre 2000 il sig. Nardella ha avanzato ricorso giurisdizionale avverso l'inclusione della sig. Stammback nella graduatoria in quanto, a suo avviso, priva dei requisiti di ammissione. Il ricorso è stato accolto dal TAR del Veneto sez. II con sentenza n. 51 del 15 gennaio 2001.*

*L'ufficio scolastico provinciale ha quindi impugnato detta sentenza al Consiglio di Stato il quale, in data 22 maggio 2001, con*

ordinanza n. 2889/2001 ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia della sentenza del TAR.

Tale ordinanza è pervenuta, presso l'ufficio scolastico provinciale, il 26 luglio 2001, a ridosso delle operazioni di immissioni in ruolo relative al contingente dei posti 2000/2001 che erano state calendarizzate per il 31 luglio successivo e per le quali l'ufficio scolastico provinciale già da tempo aveva pubblicato le relative convocazioni.

A favore della signora Stammbach si è provveduto quindi al reintegro immediato nelle graduatorie permanenti ed essendo la sig.ra collocata alla posizione n. 1 della graduatoria è stata convocata individualmente per il 31 luglio 2001 ed in suo favore è stata disposta l'unica nomina in ruolo prevista per la classe di concorso di conversazione di lingua francese.

La vicenda alla quale fa riferimento l'interrogante si è verificata durante le operazioni di immissione in ruolo della docente: il signor Nardella ha cercato di impedire che le impiegate, procedessero alla suddetta nomina, a suo dire illegittima. I dirigenti dell'Ufficio non hanno avuto la possibilità di intervenire in quanto il provveditore agli studi usufruiva di un periodo di ferie ed il vice provveditore si trovava fuori sede per servizio; i medesimi, quindi non hanno neppure potuto chiarire al giornalista, chiamato dal sig. Nardella, l'operato dell'ufficio nel caso in specie.

Il provveditore agli studi, appena venuto a conoscenza delle notizie apparse in data 1 agosto nell'edizione Il Mattino di Padova, ha comunque subito preteso una immediata intervista di replica che è stata pubblicata il giorno seguente nel medesimo quotidiano. In data 14 agosto il quotidiano Libero ha rilanciato la vicenda nei medesimi termini dell'articolo del 1 agosto; il medesimo dirigente scolastico ha ritenuto, quindi, di dover ulteriormente replicare con le precisazioni pubblicate nel quotidiano Libero in data 23 agosto 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FOTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere: se intenda verificare presso la società Sogin (controllata dal ministero dell'economia e delle finanze) l'avvenuta assunzione, presso la stessa, di figli di dipendenti dell'Anpa, che come noto è l'agenzia deputata a verificare i progetti di dismissione delle centrali nucleari, la realizzazione dei quali è demandata alla predetta Sogin. (4-00912)

RISPOSTA. — Al riguardo, la società gestione impianti nucleari - SO.G.I.N. S.p.A., interessata in proposito, ha comunicato che l'assunzione di neolaureati e neodiplomati ha luogo mediante selezione tra coloro che hanno effettuato un tirocinio formativo (stage) presso la società.

La SO.G.I.N., infatti, con apposite convenzioni con le università e gli istituti delle città nelle quali hanno sede i propri uffici ed impianti, mette a disposizione di neolaureati e neodiplomati, che abbiano conseguito il titolo da non più di 18 mesi, tirocini formativi della durata massima di anno, allo scopo di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Le assegnazioni vengono effettuate sulla base dei contenuti del progetto formativo concordato con l'università o l'istituto interessato, tenuto conto dei requisiti posseduti dagli aspiranti.

Successivamente, si procede alla stipula di contratti di formazione-lavoro nel limite delle esigenze di organico predefinite ed ove, nel corso dello stage, i partecipanti abbiano dimostrato competenza professionale e capacità di inserimento nel contesto aziendale.

Nel rispetto della descritta procedura, in data 11 settembre 2000, è stato assegnato uno stage, conclusosi nello scorso mese di settembre, ad un giovane laureato in ingegneria chimica presso l'università « La Sapienza » di Roma.

L'assegnazione di uno stage ad un ingegnere chimico, con un curriculum di studi orientato alla progettazione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti, è stata dettata dall'esigenza di inserire lo stesso in un progetto finalizzato all'identi-

ficazione di metodi e processi chimici a supporto dell'attività di decommissioning, con particolare riferimento al tema della decontaminazione e condizionamento dei rifiuti radioattivi.

*In considerazione delle ottime competenze professionali e delle buone capacità di inserimento dimostrate nel periodo di stage trascorso presso la società, sono state esplesate, per l'interessato, le formalità di legge preliminari alla stipula del contratto di formazione e lavoro articolo 3, legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni.*

*In merito ai rapporti di parentela di cui è cenno nell'interrogazione, si precisa che il padre dell'interessato, pur avendo ricoperto presso l'Anpa un incarico di particolare rilevanza in campo nucleare, di interesse SO.G.I.N., è stato sostituito in tale posizione a far data dal luglio 1999 a seguito di concorso. Nel luglio 2001, la persona in questione ha lasciato definitivamente l'Anpa per quiescenza.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

GAZZARA, STAGNO D'ALCONTRES, GERMANÀ, D'ALIA, CRIMI e NARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la città di Messina è capoluogo di una provincia che comprende 108 comuni, con un territorio esteso ed articolato e con una popolazione che per numero la rende la dodicesima d'Italia;

le esigenze sono svariate e notevoli così, come, conseguentemente, la necessità di interloquire con immediatezza con i vari uffici, enti ed istituzioni;

come purtroppo è noto la qualità della vita è inferiore a quella del resto del paese soprattutto per la complessiva situazione economica e per la cronica carenza di infrastrutture e di investimenti idonei;

occorre fare ogni sforzo per migliorare la qualità della vita per i residenti nel meridione d'Italia mettendo le amministrazioni locali in grado di interloquire rapidamente, direttamente e comunque meglio di oggi con i rappresentanti degli Enti statali di riferimento anche per evitare la sensazione « psicologica » dell'abbandono che nel tempo soprattutto gli isolani hanno, forse a buona ragione, avuto e coltivato;

parecchi Enti avevano sede a Messina (Marinarsen, Mariscilia, ospedale Militare) e, in forza di revisione delle strutture, sono stati trasferiti a Palermo, a Catania, ad Augusta o in altri centri dell'isola;

occorre invertire tale tendenza e fare in modo che le amministrazioni locali (comuni e province) abbiano contatti diretti e rapporti immediati;

di recente alcune situazioni di emergenza hanno riguardato aperture di svincoli autostradali, manutenzione di ponti e strade e quindi la competenza dell'Ente nazionale per le strade (già Anas) che purtroppo non ha sede, né sportelli a Messina e con cui, quindi, si interloquisce con qualche difficoltà e molti « filtri » —:

se, alla luce di quanto sopra, non si ritiene di costituire a Messina una sede distaccata dell'Ente nazionale per le strade (già Anas) o quanto meno uno sportello dello stesso Ente. (4-00715)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente che, attualmente, la costituzione di nuovi uffici Anas presso la città di Messina non rientra tra le esigenze dell'ente medesimo e si discosta dalla struttura aziendale adottata per quella specifica area geografica.*

*Gli uffici territoriali dell'Anas nella regione Sicilia, difatti, sono attualmente dislocati nelle province di Palermo e Catania, oltre alle sezioni compartimentali staccate di Trapani e Agrigento, le quali ricoprono una posizione geograficamente strategica e funzionale per la gestione delle infrastrutture dell'intero territorio regionale.*

*L'ente stradale riferisce che, proprio alla luce delle esigenze territoriali della Sicilia nord orientale, è stata di recente potenziata la struttura e le competenze funzionali della sezione compartimentale staccata di Catania. Ciò al fine di garantire maggiore autonomia gestionale ad un ufficio che opera in un'area complessa per fattori strutturali, geografici e sociali.*

*L'Anas rappresenta, infine, che le problematiche evidenziate dall'interrogante potrebbero essere riconsiderate alla luce del nuovo statuto dell'ente medesimo, di recente approvazione, in cui è previsto il processo di riordino del complesso delle strutture periferiche compartimentali.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

ALFONSO GIANNI, DEIANA e MASCIA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:*

*in merito al rinnovo del contratto del comparto della ricerca scaduto il 31 dicembre 1997, dopo l'implicita disponibilità del Governo alla copertura economica del contratto concretizzatasi con la firma apposta dall'Aran all'ipotesi di accordo relativo al personale del comparto della Ricerca per il quadriennio normativo 1998-2001 e i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, la Corte dei conti ha dato certificazione non positiva in ragione di una presunta insufficienza nella documentazione e nelle modalità previste in relazione alla copertura finanziaria degli oneri contrattuali —:*

*se il Ministro interrogato intenda rispettare la disponibilità data e quindi autorizzi la registrazione del contratto nonostante il parere negativo della Corte dei Conti in modo tale da giungere finalmente alla conclusione di una vicenda trascinatasi oltre ogni limite accettabile.*

(4-01887)

RISPOSTA. — *In merito all'ipotesi di accordo relativa al personale del comparto della ricerca per il quadriennio normativo 1998-2001 e i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 su cui il Comitato di settore delle istituzioni, degli Enti di ricerca e sperimentazione ha espresso parere positivo il 6 novembre 2001, la Corte dei conti ha inizialmente rilasciato, nell'adunanza del 29 novembre 2001, certificazione negativa allo stato degli atti formulando la necessità di un'integrazione degli elementi resi dall'Aran per sostenere la compatibilità del predetto contratto con gli strumenti di politica economica e finanziaria nazionale, nonché la copertura dello stesso con riferimento al bilancio degli enti del comparto.*

*In particolare, la Corte dei conti ha rilevato l'insufficienza degli elementi necessari per la valutazione della complessiva quantificazione e sostenibilità degli oneri contrattuali, e un'impropria modalità di copertura a carico della legge finanziaria 2002.*

*Nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge finanziaria per il 2002 il Governo ha dichiarato che: «In sede di determinazione dello stanziamento indicato nella tabella C, sotto ministero dell'economia e finanze, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente — cap. 3003 — è stato considerato un importo di circa 10,5 milioni di euro da destinare, una volta conosciuti i dati precisi per la ripartizione, all'incremento delle risorse finanziarie degli enti e delle istituzioni di ricerca, al fine di migliorare la competitività nel settore pubblico della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la qualificazione, la selezione e lo sviluppo professionale del personale». Tale dichiarazione è stata ritenuta idonea dalla Ragioneria generale dello Stato a garantire la tenuta dei bilanci degli enti di ricerca assicurando comunque la copertura dei suddetti oneri.*

*Sulla base di tale dichiarazione è stata riformulata dall'Aran la relazione tecnica allegata all'accordo, integrandola con nuovi elementi e chiarimenti correlati alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti.*

*Tuttavia, la Corte dei conti, ritenendo permanenti profili di problematicità sulla portata complessiva delle predette ipotesi di accordo, anche in relazione ai nuovi elementi forniti, ha deliberato nell'adunanza plenaria del 13 febbraio 2002 di riferire al Parlamento ai sensi dell'articolo 47, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 relativo a « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ». Il referto è stato trasmesso al Ministro per la funzione pubblica il 20 febbraio 2002.*

*In particolare, i rilievi della Corte attingono solo in minima parte alla copertura degli oneri del contratto — compatibilità finanziaria —, riferendosi essenzialmente alla compatibilità della spesa rispetto ai parametri di finanza pubblica. Secondo le osservazioni della Corte, l'effetto degli aumenti retributivi operati è quello di un incremento fisso superiore al tasso di inflazione, con un'operazione che si discosta dalle linee guida fissate nell'accordo Governo-sindacati del 23 luglio 1993 — compatibilità economica.*

*Successivamente alla predetta deliberazione della Corte dei conti il competente Comitato di settore in data 19 febbraio 2002 ha autorizzato la sottoscrizione dei Ccnl ai sensi della normativa vigente in materia. Tale sottoscrizione è avvenuta il 21 febbraio 2002.*

*Si allegano copie dei richiamati contratti relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e ai bienni economici 1998-1999 e 2001-2002, sottoscritti dall'ARAN e dalle OO.SS. in data 21 febbraio 2002 (allegato in visione presso il Servizio Assemblea - Ufficio Sindacato Ispettivo).*

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza: Franco Frattini.

ILLY. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere —* premesso che:

il comune di Trieste, in base all'articolo 17, comma 65, della legge n. 127/97, ha avanzato al ministero delle finanze

istanza di acquisizione, a titolo gratuito, di alcuni edifici appartenenti allo Stato e ubicati nella Regione Friuli-Venezia Giulia, tra cui l'ex Tenuta Burgstaller, già sede della Caserma Monte Cimone, sita nella località di Banne;

sia il Comando Regione Militare Nord di Padova che il comando militare Regione Friuli-Venezia Giulia hanno espresso parere favorevole per una rapida dismissione dell'ex Caserma a favore del comune di Trieste;

il ministero della difesa — Geniodife 2° Rep. 5° Div. 2° Sez., con nota del 12.02.2001 (nota prot. 2/5/416292/T.28.8.74/2001) ha determinato la dismissione definitiva dell'immobile al fine di consentirne l'uso al comune di Trieste;

la competente direzione del genio militare di Udine ha quindi inoltrato, in data 01.03.2001, una richiesta formale all'Agenzia del demanio e al ministero della difesa, sul regolamentare verbale, mod.5, per la dismissione definitiva della caserma, mettendosi a completa disposizione al fine di concludere rapidamente tutte le operazioni connesse alla suddetta procedura;

in data 19 aprile 2001 è stata formalizzata la dismissione definitiva dell'immobile demaniale tra il rappresentante della direzione del Genio militare e la competente Agenzia del demanio del ministero delle finanze nonché la contestuale consegna provvisoria da parte di quest'ultima al comune di Trieste;

la locale Agenzia del demanio ha espresso l'intenzione, ma solo informalmente, di inviare all'amministrazione centrale il proprio parere negativo, motivato da ragioni di convenienza economica, in merito alla richiesta del comune di Trieste;

l'articolo 17, comma 65, della legge n. 127/97, come rilevato anche dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con nota dell'11 ottobre 1999, delinea un procedimento amministrativo del tutto autonomo, prevedendo che sia lo stesso ente interessato ad inoltrare la relativa richiesta, diversamente dall'articolo 3, comma 114,

della legge n. 662/96 e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo —:

per quale motivo il ministero, tramite l'Agenzia del demanio di Roma, direzione generale — servizi immobiliari, non abbia ancora formalizzato il trasferimento gratuito dell'immobile in oggetto al comune di Trieste, come previsto dalla legge n. 127/97. (4-00239)

**RISPOSTA.** — *Circa la richiesta presentata dal comune di Trieste, si è appreso, da notizie assunte presso il ministero della difesa, che il predetto comune, con istanza del 20 luglio 2000 indirizzata all'amministrazione militare, ha sollecitato l'acquisizione della caserma « Monte Cimone » per la realizzazione del canile assistenziale provinciale.*

*Da parte sua, il suddetto dicastero, nella considerazione che la caserma di che trattasi non fosse più funzionale alle esigenze militari, ne ha determinato la dismissione e, contestualmente, ha autorizzato la direzione genio militare di Udine ad avviare le conseguenti procedure con i competenti uffici finanziari, trasmettendo agli stessi anche la richiesta di acquisizione presentata dal comune interessato.*

*Ed invero, il predetto immobile è stato preso in consegna, in data 19 aprile 2001, dall'agenzia del demanio-sezione staccata di Trieste.*

*Ciò posto, si osserva che l'articolo 17, comma 65, della legge n. 127 del 1997 ha previsto, come è noto, che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa) disciplini i casi e le modalità di cessione, a titolo gratuito, di beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare e da almeno dieci anni inutilizzati, agli enti locali che ne facciano richiesta.*

*Tuttavia, come comunicato dalla competente filiale di Udine dell'agenzia del demanio al comune di Trieste, in data 2 novembre 2001, il richiesto trasferimento dell'immobile in questione non ha potuto avere luogo, non essendo stato emanato il*

*provvedimento di attuazione previsto dalla citata legge n. 127 del 1997.*

*Giova peraltro evidenziare che, allo stato, appare mutato il quadro normativo di riferimento. Ed invero, successivamente alla legge n. 127 del 1997, sono intervenute altre disposizioni normative in materia di trasferimento di beni immobili dello Stato ai comuni, tra le quali la disposizione che ha introdotto nuove forme e tipologie di gestione produttiva del patrimonio immobiliare pubblico tramite progetti di valorizzazione, sviluppo e utilizzazione proposti da soggetti pubblici o privati (articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge 2 aprile 2001, n. 136), nonché le disposizioni concernenti la dismissione di immobili del ministero della difesa e il diritto di prelazione degli stessi enti locali per alienazioni o permutate di beni immobili del ministero della difesa (articolo 44 della legge n. 448 del 1998, come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488).*

*Infine, allo scopo di realizzare un quadro normativo unitario di riferimento in materia di dismissioni, è stata approvata la legge 23 novembre 2001, n. 410 (di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351), recante « disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento ». Come è noto, tale provvedimento, al fine di velocizzare il piano di cessione dei beni immobili dello Stato mediante il sistema di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato da parte di società appositamente costituite, prevede che la cessione degli immobili avvenga a titolo oneroso mediante specifiche modalità disciplinate, in particolare, dall'articolo 3.*

**Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.**

**LUCIDI, LUCÀ e PREDA.** — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*Safya Hussein Tungar-Tudu è una donna nigeriana di trent'anni, rimasta incinta senza avere un marito;*

per la legge penale islamica vigente nel suo Paese le donne che hanno rapporti sessuali prima del matrimonio sono passibili di condanna a morte;

la giovane, che nel frattempo ha dato alla luce il suo bambino, il 9 ottobre 2001 è stata condannata a morte mediante lapidazione dalla Corte Islamica di Gwadabawa, nello Stato di Sokoto, nel nord della Nigeria;

l'esecuzione, che dovrebbe avvenire al termine del periodo di allattamento, fissato in 144 giorni, è ormai imminente;

la Nigeria ha ratificato nel luglio 1993 la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici che vieta espressamente l'imposizione di condanne capitali a danno di donne in gravidanza —

se il Ministro non ritenga assolutamente urgente intervenire presso il Governo della Nigeria e delle sue sedi di rappresentanza in Italia ed in Europa al fine di far ottenere la concessione della grazia alla giovane;

nell'ipotesi in cui ciò si sia già verificato, quali siano state le risposte fornite dalle autorità nigeriane;

quali siano le misure che il Governo intenda adottare per assicurarsi che venga rispettata la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, che la Nigeria ha sottoscritto, per far sì che questa donna non rimanga vittima di una simile inumana e crudele condanna. (4-01599)

**RISPOSTA.** — *La Signora Safiya Hussaini Tungar Dudu, è stata condannata a morte per lapidazione con l'accusa di adulterio l'11 settembre 2001 dalla Corte Islamica di Gwadawaba (Stato di Sokoto) località all'estremo Nord della Nigeria quasi al confine con il Niger.*

*L'imputata ha fatto ricorso in appello, sostenuta dalle locali organizzazioni per i diritti umani, tra cui l'« Organizzazione per la libertà civili », e la « Commissione Nazionale per i diritti umani » che dipende dall'esecutivo nigeriano respingendo l'accusa e*

*dichiarandosi parte lesa nei confronti del conoscente con cui veniva accusata di aver commesso adulterio. In conseguenza, pendente l'appello, la Corte ha sospeso l'esecuzione.*

*In relazione al caso, il Ministro della giustizia, Bola Ige, assassinato il 23 dicembre scorso, dichiarò che se la pena della lapidazione avesse dovuto essere confermata in appello, la condannata avrebbe avuto diritto a ricorrere al Tribunale Supremo Federale che avrebbe annullato la pena, in base alla Costituzione. Il Ministro aggiunse che qualora si fosse voluto procedere all'esecuzione della lapidazione, le Autorità federali avrebbero fatto arrestare per tentato omicidio tutti gli eventuali esecutori della pena. L'avvenuto assassinio del Ministro della giustizia ha riproposto con drammatica evidenza il clima di tensione e le minacce alla stabilità politica in Nigeria.*

*Anche il Presidente del Senato, Pius Anyim, in un intervento al primo « Summit Nigeriano sui Diritti Umani », tenutosi ad Abuja alla fine dello scorso ottobre, dichiarò che la sentenza era un affronto al concetto universale della promozione e protezione dei diritti umani. Anyim parlò anche a nome del « Comitato per la difesa dei diritti umani », Comitato Parlamentare del Senato, e il suo intervento fu ampiamente riportato e commentato sulle prime pagine dei maggiori quotidiani nigeriani.*

*Per quanto riguarda gli interventi svolti dal nostro Governo, il 4 dicembre scorso l'Ambasciatore d'Italia ad Abuja, ha compiuto un primo passo presso il Ministro degli esteri della Nigeria, Sule Lamido, rimettendogli anche una nota verbale per manifestare l'emozione e la viva preoccupazione con cui la pubblica opinione, il Governo ed il Parlamento italiani seguivano il caso della signora Safiya Hussaini e per evidenziare che la condanna ad una tale pena costituiva una violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, delle quali la Nigeria è firmataria.*

*Dette considerazioni sono state ribadite successivamente il 18 dicembre in un ulteriore passo compiuto presso il Presidente della Repubblica Federale di Nigeria, sottolineando come la condanna in questione fosse in contrasto con lo spirito del Nuovo partenariato per lo Sviluppo dell'Africa (NEPAD).*

*Peraltro, 7 dicembre 2001, grazie anche all'azione del nostro e di altri Governi, nonché alla mobilitazione di numerose istanze della società civile internazionale, l'Ambasciata di Nigeria a Roma ha rilasciato un comunicato stampa in cui veniva confermata la sospensione della pena capitale nei confronti della cittadina nigeriana.*

*Non si è mancato comunque di ribadire, anche in occasione di due convocazioni alla Farnesina dell'Ambasciatore di Nigeria, la nostra attesa affinché il Governo federale si impegni al fine di dare alla vicenda una soluzione umanitaria coerente con gli obblighi internazionali assunti dalla Nigeria e conforme agli elementari diritti della persona umana. Analogo passo è stato compiuto lo scorso 9 gennaio dal Ministro per le pari opportunità, onorevole Prestigiacomo.*

*L'Ambasciatore in questione ha confermato che il Governo federale è perfettamente cosciente delle reazioni che la sentenza ha suscitato in Italia e nel mondo e condivide le motivazioni che stanno alla base delle preoccupazioni da noi espresse. Egli ha aggiunto che il Governo del Presidente Obasanjo controlla la situazione e non permetterà che una sentenza così aberrante abbia esecuzione.*

*Sul piano europeo, si è da parte nostra avviata una riflessione che possa portare ad azioni concertate, soprattutto nel caso in cui si verificassero sviluppi imprevisti, ritenute per il momento premature.*

*Il caso in questione ripropone il nodo della coesistenza in Nigeria di due ordinamenti giuridici paralleli non omogenei, quello statale e quello federale oltre evidentemente, temi di natura politica e morale. L'introduzione della Sharia (legge islamica) in alcuni dei 36 Stati che compongono la Nigeria a partire dall'ottobre 1999*

*ha prodotto situazioni di grande tensione soprattutto negli Stati confessionalmente « misti ». Nonostante infatti le rassicurazioni fornite dall'autorità locale, religiosa e civile, che la sharia sarebbe stata applicata esclusivamente ai musulmani e limitatamente alle questioni inerenti al diritto di famiglia, progressivamente, il codice islamico, è stato esteso anche ad altri settori, fino a condizionare numerosi aspetti della vita sociale.*

*La prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di tortura o altri trattamenti inumani e degradanti costituisce una linea politica fortemente perseguita dall'Italia e dall'Unione Europea. La proibizione è stata reiterata anche nell'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e nell'aprile dello scorso anno, l'Unione ha adottato alcune « Linee guida per una politica europea comune sulla tortura nei confronti degli Stati terzi », che forniscono all'UE uno strumento operativo sia nelle relazioni con Stati terzi, sia nei fori multilaterali nei quali si discute di diritti umani, con l'obiettivo di premere sui Paesi terzi affinché adottino misure efficaci contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti.*

*Relativamente alla pena di morte, quest'anno il nostro Paese si è attivamente impegnato alla 57<sup>o</sup> sessione della Commissione sui diritti umani delle Nazioni unite per l'approvazione, avvenuta nell'aprile scorso, di un'apposita risoluzione che, presentata a nome dell'Unione europea, chiede a tutti i Paesi di abolire la pena capitale o, almeno, di procedere ad una moratoria come obiettivo intermedio in vista della sua definitiva abolizione.*

*Tornando in particolare al caso della signora Safiya Hussaini Tungar Tudu, nei giorni scorsi, la donna, presente al processo di appello svoltosi il 14 gennaio 2002, e che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ha capovolto a meno dei suoi avvocati la sua linea di difesa. Ha ritrattato la sua precedente dichiarazione nella quale accusava di violenza carnale l'anziano amico di famiglia Jacubu Muazu ed ha affermato di fronte al tribunale competente che sua figlia sarebbe stata concepita nel rapporto*

con il suo ex marito, dal quale è divorziata da due anni. Secondo l'interpretazione della legge islamica nello Stato di Sokoto (che peraltro non prevede il ricorso al test del DNA) il reato di adulterio con il vecchio marito — ancorché divorziato — non sussisterebbe fino a che non siano passati sette anni dalla fine del matrimonio.

La Corte d'appello ha aggiornato la seduta al prossimo 18 marzo per dare tempo all'accusa di esaminare la veridicità delle affermazioni di Safiya e la validità delle argomentazioni sostenute dalla difesa.

Si ricorda infine che, qualora il giudizio si concluda sfavorevolmente all'imputata, rimarrebbero in ogni caso due gradi di giurisdizione a livello federale (Corte d'Appello e Corte Suprema).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.

MARAN e DAMIANI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

dopo i lavori di normale manutenzione dell'edificio della scuola elementare Dante Alighieri di Palmanova (Udine), che prevedevano tinteggiatura e rifacimento serramenti, è ricomparso e reso di nuovo leggibile il motto fascista « credere obbedire combattere » sulla facciata del cortile interno;

il sindaco, Alcide Muradore, interpellato in merito, si è assunto la piena responsabilità della decisione (che ha imposto alla cittadinanza senza aver consultato né la giunta, né il consiglio comunale, né la scuola, né la Soprintendenza per i beni culturali di Trieste) motivandola con gli obblighi derivanti dalla legge di tutela dei beni e delle testimonianze storiche (legge n. 1089/39);

tale motto fu coniato da Benito Mussolini che prima lo inserì nello Statuto del Partito Nazionale Fascista e poi lo impose sui muri degli edifici pubblici italiani du-

rante il ventennio del periodo fascista, perché rientrava in quell'operazione di esaltazione della dottrina fascista e di imposizione di schemi tesa all'indottrinamento ideologico dei giovani « figli della lupa » o « balilla »;

ad avviso degli interroganti:

è dubitabile che si possa parlare di « recupero storico » con riguardo a quello che appare piuttosto un atto politico;

questo motto dal chiaro intento apologetico del Partito Nazionale Fascista offende i valori della nostra democrazia repubblicana, specie se si considera che il luogo dove si trova coinvolge direttamente le nuove generazioni e la loro corretta formazione di cittadini;

queste scritte che il Duce ha disseminato in tutti i comuni della regione Friuli-Venezia Giulia per far entrare nelle coscienze dei friulani i concetti fondamentali su cui basare il suo regime, non dovrebbero essere in nessun caso « ripristinate », ma dovrebbero invece essere cancellate per sempre —:

se non ritengano che la vicenda descritta realizzi una fattispecie rientrante nell'ambito della tutela di cui alla legge n. 1089/39;

se non ritengano opportuno che nella scuola interessata si debba avviare un programma didattico specifico per spiegare il vero significato dello slogan. (4-00880)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche a nome del ministero dell'interno e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al riguardo è stato accertato che sulle mura esterne dell'edificio scolastico che ospita la scuola elementare Dante Alighieri di Palmanova era esistente e visibile, seppure sbiadita dal passare del tempo, la scrittura « credere, obbedire, combattere ».

Durante il periodo estivo l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare

lavori di manutenzione dell'edificio, ivi compresa la tinteggiatura del muro esterno, che ha reso più visibile la scrittura in questione.

Sul mantenimento o meno della scritta l'amministrazione comunale non ha chiesto pareri alla scuola.

Secondo quanto riferito dal ministero dell'interno il sindaco del comune di Palmanova ha deciso di conservare la scritta considerandola bene storico-artistico.

Secondo quanto riferito poi dal ministero per i beni e le attività culturali l'immobile è tutelato dalla legge n. 1089/39 ora legge n. 490/99 di tutela delle case di interesse storico/artistico e pertanto qualsiasi modifica dello stato attuale deve ottenere il nulla osta del Ministero suddetto.

Per quanto riguarda l'ultimo capoverso della interrogazione parlamentare in parola, si chiarisce che i programmi di storia della scuola elementare già prevedono che nelle classi del secondo ciclo vengano trattati i più importanti eventi dell'ultimo secolo, anche attraverso l'esame e lo studio di documenti, scritture e materiali storici.

Saranno pertanto i docenti con le loro professionalità, tenendo presenti le capacità e i modi di apprendimento degli allievi, far sì che i medesimi possano leggere detta scrittura alla luce degli eventi che hanno caratterizzato quel periodo storico.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MESSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

il comune di Guidonia Montecelio (Roma) è interessato, da alcuni giorni, da boati e vibrazioni provenienti dal sottosuolo;

l'amministrazione cittadina ha immediatamente provveduto ad istituire un'unità di crisi disputata a verificare e

seguire l'evolversi del fenomeno, oltre a gestire eventuali situazioni di emergenza —:

se non ritengano opportuno promuovere, in aggiunta a quelle già predisposte, ulteriori iniziative atte a monitorare, in maniera capillare e scientifica, il fenomeno indicato. (4-00157)

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno 2001 il territorio di Guidonia-Montecelio, località Pantano (provincia di Roma), è stato interessato da alcuni fenomeni acustici e sismici (boati e vibrazioni) legati a microterremoti molto superficiali.

Sin dal primo verificarsi degli eventi microsismici, il comune di Guidonia-Montecelio ha approntato, d'intesa con la prefettura di Roma, il piano per gli interventi di emergenza.

Il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha affidato il monitoraggio del fenomeno in questione all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché al dipartimento delle scienze geologiche dell'università « Roma Tre ».

Dalle risultanze del suddetto monitoraggio è emerso che può ritenersi superata la fase acuta del fenomeno sismico, verificatosi dal mese di giugno 2001 fino ai primi giorni del mese di settembre 2001, con conseguente superamento delle condizioni di allarme per la popolazione.

Si assicura comunque che tutti gli enti interessati, ed in particolare la regione Lazio, continueranno a monitorare il fenomeno anche allo scopo di determinare un quadro conoscitivo dell'area a fini di protezione civile.

Si precisa inoltre che, a seguito della prima emergenza sismica, il dipartimento della protezione civile ha convocato, il 25 giugno 2001, una riunione alla quale hanno partecipato i ricercatori del dipartimento di scienze geologiche dell'università degli studi « Roma Tre » e dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, oltre ai rappresentanti della regione Lazio, del comune di Guidonia-Montecelio e della associazione volontari Valle Aniene associati.

*Nel corso della riunione presieduta dal professor Franco Barberi, all'epoca direttore dell'agenzia di protezione civile sono stati definiti gli interventi urgenti da operare nell'area interessata dal fenomeno, ed è stata stabilita la presentazione dei programmi e dei conseguenti piani di spesa. A quest'ultimo proposito il dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Lazio, si impegnò a stilare un accordo sulle modalità di finanziamento relativi agli interventi diagnostici programmati.*

*Il dipartimento della protezione civile, nel corso dell'anno 2001, ha tenuto anche contatti serrati e continui, sia con il mondo scientifico, che con l'amministrazione comunale, allo scopo di seguire l'evoluzione del fenomeno, che ad oggi comunque non si ritiene rivesta carattere di particolare pericolosità.*

*In data 7 novembre 2001 il dipartimento della protezione civile ha inoltre convocato una riunione con lo scopo di procedere ad una valutazione tecnico-scientifica, e per definire gli aspetti economico finanziari relativi agli interventi programmati e in atto. In quella sede la regione Lazio ha reso noto che, a seguito di una accurata indagine, può considerarsi superata la fase acuta di rischio di fenomeni di sprofondamento per l'area interessata.*

*Si precisa che a conclusione del dibattito che ne è scaturito in quella sede si è pervenuto alle seguenti determinazioni:*

*il fenomeno sarà comunque tenuto sotto controllo attraverso monitoraggi continui e studi mirati a definire lo scenario dell'area in questione;*

*la regione Lazio, data la connotazione del fenomeno costituito da eventi puntuali e circoscritti, in rispetto della normativa vigente, provvederà a coordinare gli interventi delle varie amministrazioni interessate e della comunità scientifica, per la definizione di un piano operativo tecnicoscien-  
tifico che includa la previsione e la prevenzione dei rischi presenti nell'area;*

*la stessa regione attiverà le procedure, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, per poter far ricorso all'utilizzo delle*

*risorse finanziarie previste dall'articolo 138 della legge finanziaria 2001, sia per la copertura di finanziamento degli interventi già in atto, sia per gli eventuali ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari, per il proseguimento del monitoraggio del fenomeno e comunque per la tutela della popolazione e dei beni.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

MESSA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:*

*se corrisponda al vero che circa 4.000 uffici postali rischiano la chiusura;*

*in caso di risposta affermativa, se non ritenga che tale provvedimento avrà come diretta conseguenza quella di penalizzare soprattutto i piccoli comuni;*

*se non ritenga opportuno, considerato che il capitale di poste italiane spa è di proprietà pubblica, rivedere il piano d'impresa in maniera da evitare la penalizzazione dei residenti nelle realtà interessate dalla ristrutturazione. (4-01612)*

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.*

*In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 varato dal consiglio di amministrazione della società ed approvato dall'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in qualità di azionista unico e dal Ministro delle comunicazioni in qualità di autorità di regolamentazione del settore postale — che prevede il raggiungimento, nell'anno in corso, del pareggio di bilancio e la possibilità di avviare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della società.*

*In merito al ridimensionamento della rete degli uffici postali il vigente contratto di programma — stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la società — prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione; da parte della società devono, altresì, essere rappresentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.*

*Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione dell'attività societaria hanno consentito di recuperare molte realtà, esistono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una richiesta di servizi rigida e poco espandibile, (per scarsa densità demografica e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condizioni territoriali, nonché la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione, pulizia locali, costo del personale ecc.) non consentono, non solo per il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei volumi di traffico.*

*Secondo uno studio effettuato dalla società poste, vi è un consistente numero di piccoli uffici periferici — cosiddetti « marginali » — che non garantiscono condizioni di equilibrio gestionale in quanto non in grado di coprire neppure i costi fissi.*

*Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere « sociale » della presenza di sportelli postali in alcune realtà territoriali, prima di arrivare alla chiusura degli uffici vengono poste in essere modalità operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli uffici part-time (verticale e orizzontale), operatore polivalente o unico (con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.*

*La chiusura è quindi una misura estrema che viene effettuata a seguito di attente valutazioni eseguite caso per caso solo se l'ufficio sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento,*

*infatti, ha finora riguardato solo 400 uffici, pari al 10 per cento degli uffici che presentano un consistente deficit di cassa, ed al 2,8 per cento del totale degli uffici presenti sul territorio (14.000).*

*Gli altri uffici che registrano un passivo bilancio potrebbero essere interessati dal part-time verticale (riduzione del numero delle giornate settimanali di apertura) o dal part-time orizzontale (riduzione delle ore lavorative giornaliere); naturalmente, ha proseguito la società poste, l'introduzione di nuove modalità organizzative avviene sempre dopo un'analisi dettagliata e costante sia delle variabili ambientali che caratterizzano il territorio investito, sia dei dati storici relativi all'andamento del traffico degli uffici interessati locali può risultare decisiva come dimostrano i numerosi esempi di intese, convenzioni ed accordi stipulati con vari comuni.*

*La medesima società poste ha, infine, fatto presente che tutti gli interventi adottati potranno essere rivisti qualora si dovessero modificare in positivo le situazioni di squilibrio che li hanno determinate e, a tale scopo, la collaborazione con le amministrazioni locali può risultare decisiva come dimostrano i numerosi esempi di intese, convenzioni ed accordi stipulati con vari comuni.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

MESSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:

quali iniziative intenda assumere affinché sia decongestionata la statale Tiburtina nel tratto compreso tra l'autostrada del Grande Raccordo Anulare e Tivoli;

se non ritenga inadeguato il sistema viario tiburtino rispetto anche agli insediamenti abitativi ed industriali presenti nel comprensorio;

se non ritenga che la quotidiana situazione di congestionamento dell'arteria comporti, tra l'altro, notevoli diseconomie al comparto produttivo locale. (4-01615)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa preliminarmente presente che la strada statale Tiburtina dal 1° ottobre 2001 è stata trasferita al demanio regionale della regione Lazio, per conto del quale l'ente, per il tramite del competente compartimento, ha provveduto alla sola, manutenzione fino al 31 dicembre 2001.*

*L'Anas rappresenta, inoltre, che la statale in questione, soprattutto nel tratto dal G.R.A. all'abitato di Tivoli, attraversa centri abitati ed insediamenti industriali con numerosi accessi sull'arteria ed intersezioni a raso semaforizzate. Ciò crea una situazione di continue interferenze al flusso veicolare che viene continuamente rallentato e bloccato in modo tale da assumere caratteristiche di flusso di viabilità urbana.*

*Tale realtà ha fatto sì che l'Anas, ricorrendone i presupposti previsti dalle norme del codice della strada, abbia provveduto ad effettuare la consegna dei tratti costituenti traverse interne, ai rispettivi comuni competenti e precisamente:*

*al comune di Roma è stato consegnato l'intero tratto che va dal km. 12+000 (G.R.A.) al km 15+800 (intersezione con via Marco Simone);*

*al comune di Tivoli sono state consegnate le pertinenze stradali dal km. 21+600 al km. 23+100;*

*al comune di Tivoli è stato consegnato l'intero tratto dal km. 24+300 al km. 27+900 e dal km. 30+000 al km. 34+700.*

*L'Anas fa presente, comunque, che trattasi di un flusso veicolare in una situazione di viabilità di fatto urbana che non lascia spazio per interventi puntuali, ma eventualmente ad ipotesi di realizzazione di una nuova arteria.*

*Per completezza di informazione, l'ente stradale riferisce, altresì, che è attualmente in atto la costruzione degli svincoli con il polo tecnologico al km. 15+400 e con il centro alimentare (CAR) al km. 16+800 del collegamento con la A24. Tali interventi potrebbero consentire di ridurre i flussi di*

*traffico transitanti lungo la Tiburtina che, come detto, è ormai di competenza regionale.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*con i finanziamenti della legge n. 137 del 1952 furono costruiti ed assegnati appartamenti agli esuli dei territori della Venezia Giulia ceduti alla Jugoslavia;*

*in Firenze (via Niccolò da Tolentino) tali immobili stanno per essere requisiti, a giudizio dell'interrogante inopinatamente ed illegittimamente dal comune di Firenze;*

*tali immobili sono di proprietà demaniale, così come ribadito più volte dal Consiglio di Stato, nonostante il comune di Firenze li abbia arbitrariamente assimilati al regime giuridico delle proprietà di edilizia residenziale pubblica inapplicabile invece alla fattispecie stante la specialità della loro destinazione;*

*addirittura il comune di Firenze riscuote illegittimamente un canone di affitto da persone, in larga parte divenute proprietarie di tali immobili stanti la legge n. 560 del 1993 che ha concesso loro la possibilità di acquistarli nonostante la stupefacente lentezza del locale demanio che, a sette anni dall'entrata in vigore di detta legge, non sia stato perfezionato nessun atto di vendita;*

*inoltre la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha prorogato il termine della domanda di cessione di immobile ai profughi sino al 30 dicembre 2005 a significare che è ancora lo Stato competente sulle questioni inerenti gli esuli —:*

*quali urgentissime iniziative si intenda assumere, affinché siano tutelati i diritti dei legittimi proprietari degli appartamenti;*

*quali disposizioni in merito si intenda assegnare alla prefettura di Firenze;*

se non si reputi opportuno ed urgente impartire immediatamente disposizioni agli uffici demaniali di Firenze affinché finalmente provvedano all'alienazione di tali immobili ai legittimi proprietari così come previsto dalla legge n. 560 del 1993. (4-00850)

*RISPOSTA.* — Occorre premettere che la legge 4 marzo 1952, n. 137 aveva finanziato la costruzione di alloggi residenziali di carattere popolare e popolarissimo secondo il numero, il tipo di costruzione e nelle località determinati con decreto dell'ex Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze).

La predetta legge prevedeva l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice ai profughi e ne attribuiva la gestione agli istituti autonomi case popolari (Iacp), ora sostituiti dalle aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER).

La posizione degli occupanti veniva poi presa in considerazione dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 che consentiva agli stessi di chiedere la cessione in proprietà degli appartamenti secondo condizioni di miglior favore entro un anno dalla sua entrata in vigore. Da ultimo, la legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha prorogato il termine della domanda di cessione in proprietà fino al 30 dicembre 2005.

Ciò posto, per quanto concerne il regime giuridico dei predetti beni immobili, la competente agenzia del demanio ha precisato che i fabbricati in argomento sono stati costruiti su aree di proprietà del comune e che tali aree solo nel 1998 sono state trasferite al demanio dello Stato. Di conseguenza, i paventati timori di requisizione comunale sono infondati attesa la proprietà demaniale dello Stato.

Circa la vendita degli alloggi agli assegnatari, la predetta agenzia ha specificato che su 282 alloggi ne sono stati già ceduti 82, e ciò prima dell'entrata in vigore della legge n. 560 del 1993, che ne ha previsto la vendita a condizioni di favore agli occupanti.

Per la vendita dei rimanenti appartamenti, la stessa agenzia ha individuato le

cause dei ritardi lamentati nella interrogazione nelle controversie sorte per la gestione dei rapporti di locazione.

Più precisamente, si è verificata una situazione di estrema conflittualità tra l'associazione profughi giuliano Dalmati e l'Ater di Firenze in ordine al canone di locazione, che l'Ater voleva determinare secondo i criteri stabiliti dalla legge della regione Toscana 20 dicembre 1996 n. 96, in quanto alloggi di edilizia residenziale pubblica, e non secondo i criteri previsti dalla legge n. 137 del 1952 e successive modificazioni, come, invece, sosteneva l'associazione profughi.

Questa controversia, che da ultimo è stata risolta conformemente alla posizione assunta dall'Ater di Firenze, ha notevolmente condizionato le procedure di vendita degli alloggi, in quanto, secondo la legge n. 560 del 1993, l'ente gestore (l'Ater di Firenze) deve attestare che gli assegnatari, proponenti l'acquisto degli alloggi occupati, alla data di presentazione della istanza di acquisto, sono in regola con il pagamento del canone e delle spese. Inoltre, tradizionalmente, lo stesso Ater partecipa alla stipula degli atti di vendita per attestare che l'acquirente non è moroso a tale data.

Una ulteriore controversia, che ha ritardato la stipula degli atti di vendita, ha avuto ad oggetto il recupero delle spese di manutenzione straordinaria per gli alloggi in argomento sostenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 560 del 1993. Al riguardo, (l'Ater) riteneva che il prezzo di vendita degli appartamenti — da determinarsi secondo le prescrizioni fissate nel comma 10 della legge 560 del 1993 — dovesse essere aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi (articolo 10 bis della legge 560 del 1993, come introdotto dalla legge 30 aprile 1999, n. 136), mentre di opposto avviso era l'agenzia del demanio.

Anche tale disputa è stata risolta, secondo le indicazioni espresse dall'agenzia del demanio. Ciò ha consentito alla filiale di Firenze della predetta agenzia di dar corso alle vendite, a fronte di 153 istanze di acquisto.

*Più precisamente, alla data corrente, gli atti di vendita stipulati sono 56, quelli per cui è stata fissata la data della stipula sono 6, mentre gli atti per i quali la predetta data deve essere fissata, avendo gli assegnatari provveduto al pagamento dei canoni calcolati e richiesti dall'Ater, sono 22. Per le rimanenti istanze di acquisto, la predetta filiale interverrà alla stipula degli atti di cessione via via che perverranno le dichiarazioni Ater di regolare pagamento dei canoni e di regolare assegnazione degli alloggi.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

PASETTO, CIANI, MILANA e GIACHETTI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

*da quando riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, risulterebbe che nell'area di Guidonia Montecelio i mesi di giugno luglio 2001, si sono verificati oltre 300 microterremoti;*

*questi eventi sono stati caratterizzati da forti boati e dall'essersi ripetuti frequentemente nell'arco dei due mesi, elementi questi che hanno fortemente allarmato la popolazione residente —:*

*quali iniziative il Governo abbia assunto per tenere sotto la più attenta osservazione l'area colpita e quali interventi siano stati previsti al fine di verificare, se esista, una effettiva condizione di rischio che faccia presagire l'apertura di voragini nella zona;*

*se non ritenga opportuno che la popolazione dei comuni interessati dal fenomeno, sia costantemente aggiornata ed adeguatamente informata sull'andamento delle indagini.* (4-01131)

RISPOSTA. — *Nel corso dell'anno 2001 il territorio di Guidonia-Montecelio, località Pantano (provincia di Roma), è stato interessato da alcuni fenomeni acustici e si-*

*smici (boati e vibrazioni) legati a microterremoti molto superficiali.*

*Sin dal primo verificarsi degli eventi microsismici, il comune di Guidonia-Montecelio ha approntato, d'intesa con la prefettura di Roma, il piano per gli interventi di emergenza.*

*Il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha affidato il monitoraggio del fenomeno in questione all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché al dipartimento delle scienze geologiche dell'università « Roma Tre ».*

*Dalle risultanze del suddetto monitoraggio è emerso che può ritenersi superata la fase acuta del fenomeno sismico, verificatosi dal mese di giugno 2001 fino ai primi giorni del mese di settembre 2001, con conseguente superamento delle condizioni di allarme per la popolazione.*

*Si assicura comunque che tutti gli enti interessati, ed in particolare la regione Lazio, continueranno a monitorare il fenomeno anche allo scopo di determinare un quadro conoscitivo dell'area a fini di protezione civile.*

*Si precisa inoltre che, a seguito della prima emergenza sismica, il dipartimento della protezione civile ha convocato, il 25 giugno 2001, una riunione alla quale hanno partecipato i ricercatori del dipartimento di scienze geologiche dell'università degli studi « Roma Tre » e dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, oltre ai rappresentanti della regione Lazio, del comune di Guidonia-Montecelio e della associazione volontari Valle Aniene associati. Nel corso della riunione presieduta dal professor Franco Barberi, all'epoca direttore dell'agenzia di protezione civile, sono stati definiti gli interventi urgenti da operare nell'area interessata dal fenomeno, ed è stata stabilita la presentazione dei programmi e dei conseguenti piani di spesa. A quest'ultimo proposito il dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Lazio, si impegnò a stilare un accordo sulle modalità di finanziamento relative agli interventi diagnostici programmati.*

*Il dipartimento della protezione civile, nel corso dell'anno 2001, ha tenuto anche*

contatti serrati e continui, sia con il mondo scientifico, che con l'amministrazione comunale, allo scopo di seguire l'evoluzione del fenomeno, che ad oggi comunque non si ritiene rivesta carattere di particolare pericolosità.

In data 7 novembre 2001 il dipartimento della protezione civile ha inoltre convocato una riunione con lo scopo di procedere ad una valutazione tecnico-scientifica, e per definire gli aspetti economico finanziari relativi agli interventi programmati e in atto. In quella sede la regione Lazio ha reso noto che, a seguito di una accurata indagine, può considerarsi superata la fase acuta di rischio di fenomeni di sprofondamento per l'area interessata.

Si precisa che a conclusione del dibattito che ne è scaturito in quella sede si è pervenuti alle seguenti determinazioni:

il fenomeno sarà comunque tenuto sotto controllo attraverso monitoraggi continui e studi mirati a definire lo scenario dell'area in questione;

la regione Lazio, data la connotazione del fenomeno costituito da eventi puntuali e circoscritti, in rispetto della normativa vigente, provvederà a coordinare gli interventi delle varie amministrazioni interessate e della comunità scientifica, per la definizione di un piano operativo tecnico-scientifico che includa la previsione e la prevenzione dei rischi presenti nell'area;

la stessa regione attiverà le procedure, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, per poter far ricorso all'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 138 della legge finanziaria 2001, sia per la copertura di finanziamento degli interventi già in atto, sia per gli eventuali ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari, per il proseguimento del monitoraggio del fenomeno e comunque per la tutela della popolazione e dei beni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

ANTONIO PEPE, PATARINO, GALLO e CANELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

le città di Foggia e di Cerignola, sono oggi collegate tra loro da un lungo tratto della strada statale 16, una strada, nella zona in questione, a grande intensità di traffico e ad altissimo rischio di incidenti;

i lavori di rifacimento del tratto stradale Foggia-Cerignola, necessari già da tempo e che renderebbero lo stesso più sicuro ed agibile, sono purtroppo da anni interrotti;

il tratto stradale Foggia-Cerignola, di estrema importanza per il sistema viario della provincia, è inserito tra le priorità indicate dalla regione Puglia in fatto di infrastrutture;

il consiglio di amministrazione dell'Anas espresse, a suo tempo, parere favorevole al completamento dell'opera;

per sollecitare l'avvio dei lavori, i sindaci dei comuni di Cerignola, Carapelle, Stornara ed Ortanova si sono da tempo costituiti in comitato di agitazione;

durante la XIII legislatura ad un'interrogazione analoga il Governo di centro sinistra fece presente che:

a) l'ammodernamento del tronco Foggia-Cerignola lungo la strada statale 16, dell'estesa di km. 27+500, è stato predisposto dal Compartimento di Bari sin dal 1990;

b) detto progetto prevedeva l'ampliamento del piano viabile da una a due carreggiate con spartitraffico invalicabile ed accessi regolamentari;

c) il tronco fu diviso in tre lotti; i lavori riguardanti il primo lotto, appaltati all'impresa Dicorato Engineering, sono iniziati per poi essere sospesi dal 2 maggio 1996 in seguito al fallimento dell'impresa appaltatrice;

d) il compartimento di Bari ha proceduto alla ricognizione dettagliata dei lavori eseguiti ed alla contabilizzazione

degli stessi allo scopo di determinare quantità e consistenza delle opere ancora da eseguire;

e) dopo aver compilato gli atti contabili il curatore è stato invitato ripetutamente a firmare gli atti stessi, ma non si è mai presentato;

f) nonostante ciò è stata redatta la contabilità finale come da regolamento che sta per essere inoltrata alla commissione di collaudo che dovrà confermare la accettabilità delle opere eseguite, peraltro tutte incomplete, in quanto ciò è prepedentico per procedere all'appalto delle opere di completamento;

g) per quanto attiene il 2c e 3c lotto dell'estesa complessiva di km. 19+500, la Direzione generale del coordinamento territoriale con nota n. 1828 del 20 gennaio 1997, ha chiesto alla regione Puglia di voler riconfermare le precedenti delibere in vista di una conferenza di servizi ed all'ANAS di valutare se il progetto sia da sottoporre, al V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale);

h) in data 12 maggio 1997 il compartimento di Bari ha inoltrato al ministero dell'ambiente, alla regione Puglia ed al ministero dei beni e delle attività culturali lo studio di impatto ambientale per la necessaria approvazione e ha trasmesso il progetto definitivo delle opere alla direzione lavori dell'ANAS —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per trovare una soluzione alla grave situazione sopra illustrata e se, a tal fine, non ritengano opportuno e necessario accelerare le procedure per la immediata riapertura dei cantieri per il completamento del tratto Foggia-Cerignola.

(4-01255)

RISPOSTA. — *L'ANAS — ente nazionale per le strade — interessata al riguardo, rappresenta lo stato attuale dell'iter realizzativo dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 16 nel tronco Foggia-Cerignola.*

*I lavori parzialmente eseguiti del lotto 1° sono stati regolarmente collaudati ed è stato*

*redatto anche il progetto delle opere di completamento.*

*È stata acquisita la pronuncia di compatibilità ambientale nel settembre 2000 nei confronti di tutti e tre i lotti del tronco Foggia-Cerignola e del lotto della variante di Cerignola.*

*In data 7 novembre 2001 si è tenuta, con esito positivo, la conferenza dei servizi per l'ottenimento dei pareri urbanistici ed è in corso di redazione l'atto di intesa Stato regione, ottenuta la quale potrà avviarsi l'appalto delle opere di completamento del lotto 1°, già munito del progetto esecutivo.*

*L'ente riferisce che il finanziamento del lotto 2° è incluso nell'area di inseribilità del programma triennale Anas 2001-2003 e quindi dovrebbe rientrare tra le priorità dell'aggiornamento annuale 2002-2004.*

*Si informa, inoltre, che il competente compartimento di Bari, riconoscendo l'urgenza di ammodernare tutto il tronco Foggia-Cerignola della strada statale n. 16, ha proposto l'inserimento nell'aggiornamento del Piano Anas del lotto 3° e della variante di Cerignola, attualmente non finanziati.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

PEZZELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*l'alluvione che ha colpito lo scorso 15 settembre, il territorio campano, determinando danni per svariati miliardi, ha portato alla luce le gravi mancanze delle strutture preposte alla gestione dei soccorsi;*

*l'evento ha confermato l'inadeguatezza delle centrali operative, rivelatesi incapaci, per esiguità di personale e di mezzi, di soddisfare le molteplici richieste d'aiuto giunte ai centralini;*

*tenuto conto che tale stato di fatto è stato più volte segnalato, agli organi territoriali e ministeriali, per il verificarsi di numerosi episodi franosi sul territorio campano da sempre giudicato ad alto*

rischio, a causa di un dissesto idrologico, aggravato, negli anni, dal moltiplicarsi di costruzioni abusive;

a conferma di ciò, nulla è stato fatto per potenziare l'organico dei Vigili del Fuoco, composto, nel capoluogo, di appena 900 uomini, per ogni turno, con sole 112 unità sul territorio di Napoli e provincia —

a dispetto di tale esiguità di « numeri », quali iniziative intendono intraprendere il Presidente del Consiglio ed il Ministro interrogato, allo scopo di potenziare l'organico e il numero di centrali operative, da allocare sul territorio;

di fronte al verificarsi di tali calamità naturali, in che modo si intenda garantire una maggiore celerità, nel coordinamento dei soccorsi, attualmente affidato ad organi prefettizi e comunali, piuttosto che a funzionari dei Vigili del Fuoco. (4-00796)

**RISPOSTA.** — Nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2001, si è abbattuto su Napoli e provincia un violentissimo nubifragio.

In conseguenza di tale evento, di portata eccezionale, la centrale operativa del locale comando provinciale dei vigili del fuoco è stata impegnata da un elevatissimo numero di telefonate per richieste di soccorso, tanto che le 8 linee attive presso la centrale stessa, sono rimaste sovraccariche per molte ore: tale emergenza ha indotto molti cittadini che avevano già inoltrato richiesta di intervento a reiterare, anche nel corso della nottata, le chiamate di soccorso aumentando ulteriormente il flusso di telefonate al numero telefonico 115, al punto da costringere il comando a dare priorità a quegli interventi per i quali il rischio per le incolumità delle persone si presentava in termini di particolare gravità.

Ad ogni modo, pur rilevando nella situazione di specie un evento di particolare ed eccezionale portata, che presumibilmente avrebbe creato disagio ovunque si fosse verificato, è opportuno rappresentare che in conseguenza di quanto accaduto, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli ha rappresentato l'esigenza di rea-

lizzare un potenziamento delle linee telefoniche d'ingresso del 115, adeguando nel contempo il numero degli operatori, al fine di garantire una migliore efficienza ricettiva delle chiamate di soccorso.

Tale problematica è allo studio dei competenti uffici del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile per le conseguenti determinazioni.

Per quello che attiene poi le carenze di personale operativo si rappresenta che attualmente risultano assegnate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli n. 977 unità (n. 130 con la qualifica di capo reparto, n. 339 capi squadra e n. 508 vigili permanenti).

Ad ogni modo, si soggiunge che il D.P.C.M. concernente la distribuzione per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali dell'incremento delle dotazioni organiche del corpo nazionale vigili del fuoco, in attuazione delle leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75, è stato emanato in data 24 ottobre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2001.

Con tale provvedimento è stato previsto, tra l'altro, per il comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, un aumento di 8 capi squadra (area funzionale B-posizione economica B2) e n. 24 vigili del fuoco (area funzionale B-posizione economica B1) — per un totale complessivo di 32 unità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

**PIGLIONICA.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124/1999 e del decreto ministeriale pubblica istruzione 184/1999 è avvenuto il passaggio del personale Ata da comuni e province al ministero della pubblica istruzione;

il ministero è altresì subentrato nei contratti che le succitate amministrazioni avevano con imprese, soprattutto di pulizia;

in seguito alla scadenza di alcuni di questi contratti, la durata degli appalti è stata prorogata al 30 giugno 2002;

in provincia di Bari in numerosi polivalenti (Bari, Sapigia, Carbonara, Poggiofranco, Altamura, Barletta eccetera) operano varie imprese di pulizia, che a seguito di regolare gara svolgono tale servizio;

a tali imprese, dal dicembre 2000, non vengono pagate le relative spettanze, creando naturalmente difficoltà finanziarie di rilievo —:

quali siano le cause che hanno determinato un tale ritardo;

se questo problema riguardi altre aree del territorio nazionale;

quali iniziative si intenda porre in essere per consentire alle suddette imprese di vedere saldate rapidamente le proprie competenze per il passato e con regolarità quelle future. (4-01284)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare in esame, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che il ritardo verificatosi nel pagamento dei compensi alle ditte appaltatrici del servizio di pulizia per i contratti per i quali lo Stato è subentrato agli enti locali, a norma della legge n. 124/99, è stato determinato da momentanee difficoltà di bilancio.*

*Con la prossima legge finanziaria verranno iscritte nel bilancio di questo ministero le somme occorrenti sia per provvedere al pagamento degli arretrati dovuti alle ditte appaltatrici, che per assicurare la prosecuzione dei contratti stessi fino al termine del corrente anno scolastico, in attesa di indire nuove gare di appalto secondo la vigente normativa.*

*Per quanto riguarda in particolare la provincia di Bari, il provveditore agli studi ha precisato che in attesa delle specifiche risorse finanziarie, gli istituti classici, scientifici, magistrali nonché gli istituti tecnici e professionali sono stati autorizzati ad utilizzare, per il pagamento delle spese in*

*parola le disponibilità di cassa nel rispetto del decreto ministeriale n. 93/99.*

*Per quanto riguarda le ditte appaltatrici operanti nelle scuole elementari, l'ufficio scolastico provinciale ha provveduto ad erogare, a titolo d'acconto per il corrente esercizio, le risorse finanziarie appositamente accreditate da questo Ministero sull'apposito capitolo di bilancio.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

**PISTONE.** — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:*

*i lavoratori dell'Istat continuano nello stato di agitazione per il rinnovo del contratto degli enti pubblici di ricerca, scaduto da oltre quattro anni;*

*il 15 febbraio 2002 i presidenti degli enti avevano chiesto al ministero della funzione pubblica di procedere alla firma dell'accordo in questione —:*

*se non ritenga opportuno attivarsi presso l'Aran nell'intento di convocare urgentemente i sindacati e procedere finalmente alla tanto attesa firma del contratto. (4-02174)*

**RISPOSTA.** — *In merito all'ipotesi di accordo relativa al personale del comparto della ricerca per il quadriennio normativo 1998-2001 e i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 su cui il comitato di settore delle istituzioni, degli enti di ricerca e sperimentazione ha espresso parere positivo il 6 novembre 2001, la Corte dei conti ha inizialmente rilasciato, nell'adunanza del 29 novembre 2001, certificazione negativa allo stato degli atti, formulando la necessità di un'integrazione degli elementi resi dall'Aran per sostenere la compatibilità del predetto contratto con gli strumenti di politica economica e finanziaria nazionale, nonché la copertura dello stesso con riferimento al bilancio degli enti del comparto.*

*In particolare, la Corte dei conti ha rilevato l'insufficienza degli elementi necessari per la valutazione della complessiva quantificazione e sostenibilità degli oneri contrattuali, e un'impropria modalità di copertura a carico della legge finanziaria 2002.*

*Nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge finanziaria per il 2002, il Governo ha dichiarato che: « In sede di determinazione dello stanziamento indicato nella tabella C, sotto ministero dell'economia e finanze, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente — cap. 3003 — è stato considerato un importo di circa 10,5 milioni di euro da destinare, una volta conosciuti i dati precisi per la ripartizione, all'incremento delle risorse finanziarie degli enti e delle istituzioni di ricerca, al fine di migliorare la competitività nel settore pubblico della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la qualificazione, la selezione e lo sviluppo professionale del personale ». Tale dichiarazione è stata ritenuta idonea dalla ragioneria generale dello Stato a garantire la tenuta dei bilanci degli enti di ricerca assicurando comunque la copertura dei suddetti oneri.*

*Sulla base di tale dichiarazione è stata riformulata dall'Aran la relazione tecnica allegata all'accordo, integrandola con nuovi elementi e chiarimenti correlati alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti.*

*Tuttavia, la Corte dei conti, ritenendo permanenti profili di problematicità sulla portata complessiva delle predette ipotesi di accordo, anche in relazione ai nuovi elementi forniti, ha deliberato nell'adunanza plenaria del 13 febbraio 2002 di riferire al Parlamento ai sensi dell'articolo 47, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il referto è stato trasmesso al Ministro per la funzione pubblica il 20 febbraio 2002.*

*In particolare, i rilievi della Corte attingono solo in minima parte alla copertura degli oneri del contratto — compatibilità finanziaria —, riferendosi essenzialmente alla compatibilità della spesa rispetto ai parametri di finanza pubblica. Secondo le osservazioni della Corte, l'effetto degli aumenti retributivi operati è quello di un*

*incremento fisso superiore al tasso di inflazione, con un'operazione che si discosta dalle linee guida fissate nell'accordo Governo-sindacati del 23 luglio 1993 — compatibilità economica.*

*Successivamente alla predetta deliberazione della Corte dei conti il competente comitato di settore in data 19 febbraio 2002 ha autorizzato la sottoscrizione dei Ccnl ai sensi della normativa vigente in materia. Tale sottoscrizione è avvenuta il 21 febbraio 2002.*

*Si allega copia del richiamato contratto relativo al biennio economico 2001-2002, sottoscritto dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali in data 21 febbraio 2002 (allegato in visione presso il Servizio Assemblea Ufficio Sindacato ispettivo).*

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza: Franco Frattini.

RANIELI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

*da diversi anni docenti con contratto a tempo indeterminato reggono in diverse regioni italiane, attraverso l'istituto dell'incarico di presidenza, numerose istituzioni scolastiche, sia nell'ambito della scuola di base che nell'ambito delle scuole superiori;*

*tali docenti, in qualità di presidi incaricati, hanno fornito un contributo importante nelle fasi di sperimentazione e nell'avvio della riforma scolastica;*

*a seguito della conclusione delle trattative per il primo contratto dei dirigenti scolastici e della firma sul relativo preaccordo si prevede il collocamento a riposo di un numero notevole di ulteriori dirigenti;*

*ne consegue la necessità di colmare i vuoti di organico dirigenziale che continueranno a determinarsi presso le istituzioni scolastiche attraverso la valorizzazione delle preziose competenze acquisite da parte dei suddetti presidi incaricati —:*

se il Ministro intenda al più presto procedere alla emanazione di un bando di corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 165 del 2001, dando priorità allo svolgimento del concorso per il 50 per cento dei posti riservato ai presidi incaricati con un servizio di almeno tre anni di incarico, al fine di procedere alla copertura dei posti vacanti ed all'immissione del ruolo dei nuovi dirigenti alla data del 1° settembre 2002.  
(4-01577)

*RISPOSTA. — Le disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448, legge finanziaria 2002, in materia di organizzazione scolastica, ed in particolare quelle contenute nell'articolo 22, comma 9, prevedono che il primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, disciplinato dall'articolo 29 del decreto legislativo 165/2001, nella parte riservata ai presidi incaricati, per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili, si svolge sulla base di un bando indetto separatamente rispetto a quello del corso concorso ordinario.*

*Le medesime disposizioni stabiliscono anche che il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentono ai presidi medesimi l'espletamento del servizio che sostituisce il tirocinio, previsto per il corso-concorso ordinario.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

**REALACCI e FILIPPESCHI.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

il ponte sulla Statale Aurelia strada statale 1 detto dell'Impero, situato in Pisa è attualmente interdetto alla circolazione dei mezzi pesanti tramite l'apposizione di restrinzioni alla carreggiata che impedi-

scono il passaggio di mezzi con larghezza superiore a metri 2,30;

tale provvedimento è motivato dalle condizioni della struttura del ponte che è ritenuto non sicuro alla circolazione per il deterioramento della soletta e dei parapetti, che il ponte già in passato è stato interessato da provvedimenti analoghi;

non sono, almeno a quanto risulta, stati programmati specifici e definitivi interventi di restauro strutturale in modo da poterne garantire la sicurezza, se non un generico stanziamento a favore del comune di Pisa che è competente in materia in quanto il tratto della statale in questione ricade nel territorio urbano;

le deviazioni del traffico pesante sulla direttrice nord-sud in attraversamento della zona di Pisa, attuate per evitare l'attraversamento del ponte, interessano zone densamente abitate, come i quartieri di Porta a Mare, del Cep, di La Vettola e di Porta Nuova già penalizzate da ingenti flussi di traffico che risultano così ulteriormente aumentati e da conseguente aggiuntivo inquinamento atmosferico;

il flusso di mezzi pesanti sulla direttrice nord-sud litoranea è incrementato sulla viabilità ordinaria dal fatto che le tariffe della Autostrada A12 Genova-Rosignano, specie nel tratto fra Viareggio e Rosignano, sono fra le più alte d'Italia cosa che induce molti autisti a preferirla rispetto al tracciato autostradale;

enti locali interessati, sia il comune di Pisa tramite il sindaco Paolo Fontanelli, che la Circoscrizione n. 2 tramite il presidente Enzo Cini, hanno più volte in passato chiesto chiarimenti al ministero per una definitiva soluzione, nonché proposto che venissero attuate misure, di ordine tariffario o altro, per determinare uno spostamento significativo almeno del traffico pesante verso l'autostrada —:

quali siano le competenze del ministro interrogato e dell'Anas rispetto al restauro del ponte e se esistano stanziamenti sufficienti, a Pisa come nel resto d'Italia, per garantire la fondamentale

azione di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale esistente;

se il ministro non possa attuare altri interventi che specie nel periodo estivo possano scongiurare rischi di intasamento per gli automobilisti e pericolo per i cittadini trovandosi il ponte in uno dei nodi centrali dei percorsi che collegano la città e la pianura pisana al mare;

se non si ritenga che il declassamento, anche limitato nel tempo della Autostrada A12 nel tratto Migliarino-San Piero, e circoscritto a limitate categorie di mezzi, possa essere considerato una soluzione accettabile per le comunità locali e per le stesse esigenze di scorrevolezza del traffico stradale che ha notevoli ripercussioni sull'efficienza del sistema economico e dell'ambiente. (4-01541)

*RISPOSTA. — L'ente nazionale per le strade informa che la struttura del ponte c.d. dell'Impero, ubicato al km. 334+900 della statale Aurelia, rientra nel tratto compreso tra i km. 333+240 e 336+660, costituente traversa interna all'abitato di Pisa e rientra, pertanto, nelle competenze di tale amministrazione comunale.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

*SANTULLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 (Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo) recita: « È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda »;

la data di scadenza della domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto per il personale docente ed educativo è concisa con il giorno 9 luglio

2001 (*Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 45 dell'8 giugno 2001*);

gli esami di Stato per l'anno scolastico 2000-2001 alla data di scadenza di cui al punto precedente erano in pieno svolgimento ed alcune commissioni avevano già ultimato i lavori mentre in altre erano ancora in corso;

gli studenti che hanno conseguito il titolo prima del 9 luglio 2001 hanno potuto presentare domanda di inserimento ed è stata accolta, mentre gli altri, quelli che hanno conseguito il titolo dopo il 9 luglio 2001, sono stati esclusi —:

se non ritenga opportuno, per evitare disparità di trattamento, adottare provvedimenti al fine di consentire a tutti gli allievi che hanno conseguito il titolo di studio nell'anno scolastico 2000-2001 l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto e la valutazione del titolo stesso, ai sensi dei punti A) e C) dell'allegato A della tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica ed al personale educativo o, eventualmente, di non consentirlo a nessuno. (4-01575)

*RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in esame, si fa presente che, nonostante ogni migliore determinazione, questo ministero non ha potuto prendere in considerazione, per l'anno scolastico 2001-2002, le istanze di inclusione nelle graduatorie per le supplenze da parte di coloro che hanno conseguito il titolo di studio, che dà accesso all'insegnamento richiesto, in data successiva al termine di presentazione delle domande di supplenza, attesa l'inderogabilità della normativa che disciplina la materia.*

*Al riguardo occorre inoltre far rilevare che si è reso necessario ultimare le complesse procedure per la definizione delle graduatorie in tempi molto ristretti, attesa l'esigenza di poter disporre delle graduatorie stesse in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico.*

*I titoli conseguiti dopo il suddetto termine potranno tuttavia essere valutati nelle prossime procedure di reclutamento del personale docente supplente.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SCALTRITTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni gli abitanti della zona di Marina di Altidona e delle zone limitrofe, in provincia di Ascoli Piceno, si lamentano della debolezza del segnale delle reti televisive Rai;

i cittadini di Marina di Altidona e delle zone limitrofe pagano regolarmente il canone alla Rai;

nella zona si è registrato negli ultimi anni un fortissimo incremento democratico, al quale non ha fatto riscontro un adeguamento degli impianti di diffusione dei segnali Tv —:

se per restituire agli abitanti di Marina di Altidona e delle zone circostanti il diritto di ricevere chiaramente i segnali Tv, non sia il caso di richiedere agli organi competenti della Rai la possibilità di installare un ripetitore nella zona, dato che è loro diritto, versando regolarmente il canone Rai, poter avere un efficiente servizio di informazione pubblica televisiva.

(4-00694)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria Rai — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che nel centro abitato di Marina di Altidona le trasmissioni Rai sono irradiate con segnali di buona qualità dalla postazione di Valle dell'Aso.*

*Dagli accertamenti effettuati dalla sede Rai di Ancona allo scopo di verificare quanto evidenziato dall'interrogante, è emerso che i disturbi nella ricezione sono*

*dovuti al cattivo funzionamento dei sistemi riceventi (imperfetto orientamento delle antenne riceventi, autoscillazioni di amplificatori, ecc.).*

*Al fine di disporre di ulteriori elementi di valutazione, il competente ispettorato territoriale Marche-Umbria di questo ministero ha provveduto ad effettuare verifiche tecniche in località Pedano e Marina di Altidona dalle quali è risultato che i livelli del segnale televisivo trasmesso dal citato impianto di Valle dell'Aso sono superiori ai livelli minimi previsti dalle norme CCIR (comitato consultivo internazionale di radiocomunicazioni).*

*Tuttavia, in alcune zone di Marina di Altidona effettivamente il segnale presenta un degrado della qualità fino a raggiungere livelli inferiori ai minimi previsti dalle norme predette, dovuto alla presenza di ostacoli orografici che ne impediscono la corretta ricezione e ciò nonostante il fatto che in tale zona il servizio sia in parte integrato dall'impianto Rai di Monte Conero, in particolare nel tratto di costa in visibilità con il monte Conero stesso.*

*I suddetti organi tecnici, pertanto, hanno ritenuto che i problemi di ricezione segnalati possano derivare dal cattivo orientamento dei sistemi riceventi o da autoscillazioni di amplificatori, pervenendo alle stesse conclusioni ipotizzate nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla concessionaria Rai.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

SCALTRITTI e RUGGERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 27 e il 28 luglio il m/p Bahary-Kenya della società Meridionalpesca di Bari, con a bordo 34 membri dell'equipaggio di cui 6 italiani, veniva sequestrato ad opera di due militari armati a largo delle coste della Somalia. La nave, pur in possesso di regolare licenza di pesca, veniva costretta a dirigersi al porto di Eil (Baia del Negro — Somalia) dove salivano a bordo altre 30 persone armate;

l'equipaggio attualmente si trova in situazione di grave emergenza per la propria incolumità e in estremo disagio per la situazione di carenza di viveri ed acqua a bordo, durando il sequestro da circa due mesi;

sembrerebbero avviate trattative tra la società armatoriale ed i sequestratori per arrivare al rilascio della nave previo riscatto —:

quali provvedimenti intenda assumere il Governo per garantire l'incolumità e il rientro dell'equipaggio italiano imbarcato;

se il ministero interrogato aveva provveduto, attraverso le proprie strutture, a segnalare alla società armatrice la pericolosità dell'esercizio della pesca nelle acque della Somalia;

se il ministero sia al corrente di quanto stia avvenendo nella trattativa tra l'armatore e i sequestratori ed eventualmente se è possibile conoscerne le modalità per il raggiungimento di una rapida soluzione. (4-00844)

*RISPOSTA.* — Il 27 luglio 2001 il motopeschereccio « Baharikenya », battente bandiera cipriota, ma di proprietà della Società Meridionalpesca di Bari, è stato sequestrato nelle acque del Puntland (Somalia settentrionale). Il « Baharikenya » disponeva di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità del Puntland tramite una compagnia inglese con sede alle Bahamas, la « Hart Group », responsabile anche del servizio di guardia costiera.

A bordo dell'imbarcazione si trovavano 5 italiani, il comandante Giacomo Capriotti, Angelo Bellucci, Giuseppe Voltattorni, Nicola Racanati e Fausto Baldelli, oltre a marinai di altre nazionalità.

Il sequestro è avvenuto ad opera di due guardie armate, che, imbarcate su richiesta dell'« Hart Group », dovevano provvedere alla sicurezza della nave e alla verifica del pescato.

L'8 agosto il sequestro veniva « formalizzato » da parte somala, con il deferimento alla Corte islamica di Eyl del comandante

e della nave, con l'accusa di pesca illegale e conseguente richiesta di risarcimento dei danni. Con tale atto, veniva, di fatto, negata qualsiasi validità alla licenza di pesca rilasciata dalle autorità centrali del Puntland.

I contatti con i rapitori venivano presi dall'armatore attraverso il responsabile somalo della « Hart Group », Khalif Issa, indicato come unico mediatore affidabile.

Fino al 20 agosto, data l'impossibilità di recarsi nel Puntland a causa di violenti scontri armati tra le diverse fazioni locali, i rapporti con i sequestratori sono stati mantenuti dall'armatore attraverso una complessa rete di contatti sul posto. Ciò ha provocato un ritardo nell'identificazione dei reali interlocutori nonché difficoltà nella definizione della prima base negoziale.

Il successivo 22 agosto, la Corte islamica di Eyl ha emanato una sentenza che condannava la Meridionalpesca al pagamento di un'ammenda complessiva di circa un milione di dollari, peraltro, a partire dal 24 agosto, la parziale normalizzazione della situazione sotto il profilo della sicurezza, consentiva l'avvio di contatti tra il mediatore della « Hart Group » ed alcuni negoziatori riconducibili ai sequestratori.

Dato il protrarsi della trattativa, nel corso del mese di settembre, si sono svolte presso l'Unità di Crisi di questo ministero degli esteri una serie di riunioni informative alle quali hanno partecipato il Capo della Delegazione per la Somalia, l'armatore ed i familiari dei marittimi italiani.

In data 12 ottobre 2001 l'armatore comunicava di aver ricevuto un'ultima richiesta di riscatto precisando, al contempo, di non disporre dell'ammontare richiesto e il 13 ottobre successivo, con i familiari dei marittimi chiedeva formalmente l'intervento del Governo al fine di giungere al più presto ad una positiva soluzione del caso. A seguito di tale richiesta, questo ministero degli esteri, sulla base delle esigenze umanitarie legate al pericolo di vita incombente sui cinque connazionali a bordo, assumeva direttamente la gestione sia della trattativa che dei contatti anche in loco seguendo tutte le successive fasi che si sono concluse con la partenza del motopeschereccio.

Infatti, il 3 novembre 2001 il motopeschereccio « Baharikenya », ha potuto lasciare con i cinque italiani imbarcati la rada di Eyl.

In particolare, in relazione al penultimo punto sollevato dall'interrogante, si sottolinea che la società « Meridionalpesca » era già nota per precedenti analoghi casi di sequestro di propri motopescherecci in Somalia (4 negli ultimi anni). A seguito di tali ripetuti episodi e in considerazione dell'instabilità politica dell'area nonché dell'assenza di istituzioni ufficiali a cui poter far riferimento, in data 28 settembre 1999, l'Unità di Crisi di questo Ministero degli Esteri aveva emanato un apposito comunicato diramato a tutte le Capitanerie di Porto. In particolare veniva sottolineata la pericolosità di operare in Somalia in base a licenze o permessi di pesca di qualsiasi tipo concessi da autorità locali che non fossero in grado di garantirne l'efficacia. Si attirava inoltre l'attenzione sulla necessità di astenersi dal navigare in prossimità di coste somale.

È utile inoltre far presente che durante tutto il periodo del sequestro, questo ministero degli esteri, attraverso l'Unità di crisi e la Delegazione diplomatica speciale per la Somalia, ha fornito all'armatore tutta l'assistenza da questi richiesta. Constatata l'estrema lentezza della trattativa, sono stati presi contatti con alcune personalità somale del Puntland affinché intervenissero per agevolare una rapida soluzione della vicenda. Inoltre, data l'assoluta impossibilità per rappresentanti occidentali di recarsi in quell'area, è stato inviato ad Eyl un collaboratore somalo della nostra Delegazione per la Somalia per mantenere contatti e riferire sull'evoluzione della trattativa.

Si è provveduto inoltre a far pervenire a bordo dell'imbarcazione generi di prima necessità nonché ad ottenere assicurazioni sull'incolumità dell'equipaggio. Accanto a queste azioni effettuate in loco, sono stati mantenuti contatti telefonici giornalieri con l'armatore, con i rappresentanti della « Hart Group », con il mediatore somalo e, tramite telefono satellitare, con il comandante della nave. I familiari dell'equipaggio venivano

informati quotidianamente dell'evolversi della situazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.

SERENA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il comitato « vittime della Sip-Telecom » ha diffuso un comunicato stampa in cui affronta il problema dell'attivazione di servizi aggiuntivi non richiesti da parte di Telecom Italia;

il suddetto comunicato afferma che gli abbonati di Telecom Italia, dopo aver trasferito tutti il traffico telefonico su gestori alternativi, speravano ormai di trovarsi in bolletta solo il canone di linea. Invece, con sempre maggior frequenza, si vedono addebitare una serie di canoni aggiuntivi, riferiti a servizi mai richiesti. Tra le ultime voci più gettonate si trovano: offerta formula vantaggio, teleconomy 24, oltre ai più tradizionali servizi telefonici supplementari, segreteria memotel, eccetera;

il comunicato lamenta inoltre, che, purtroppo, questo supplizio, che va ad aggiungersi a quelli già patiti in abbondanza dagli utenti della concessionaria, è aumentato in progressione geometrica dopo che Telecom Italia ha deciso « l'esternalizzazione » dei servizi che prima erano prerogativa del famoso 187. Infatti, i negozi « punto 187 » (tempo addietro noti come Insip) ricevono una provvigione fissa per ogni servizio che attivano. Capita infatti, qualche volta, di essere contattati da questi operatori che vogliono proporre con insistenza l'attivazione di nuovi servizi anche a bambini piccoli o ai nonni che stanno in casa. Ma, nella maggior parte dei casi, la telefonata non viene neppure fatta ed il servizio aggiuntivo viene attivato d'imperio al malcapitato abbonato. Sembra chiaro che ci sarà solo un abbonato su cento che protesta, mentre la maggioranza paga in silenzio, o senza accorgersene, o si limita a lamentarsi al bar con gli amici.

Ma l'abbonato che protesta si rivolge al servizio 187 di Telecom Italia e qui gli operatori (originali DOC) Telecom, che non prendono alcuna percentuale e sono attualmente a rischio di licenziamento, devono provvedere a rifare i conti, a disdire il servizio, spesso incassando un corposo vocabolario di impropri dall'arrabbiato utente, che a sua volta è pure costretto ad inviare una raccomandata per disdire un servizio che non ha mai chiesto di avere;

è evidente che così procedendo, anziché fronteggiare la concorrenza, Telecom diventerà unicamente una « fabbrica di contenzioso » —:

quali iniziative di propria competenza il Ministro ritenga di poter adottare a tutela dell'utenza. (4-01309)

*RISPOSTA. — Al riguardo si significa che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, punto 14) della legge 31 luglio 1997, n. 249, è compito dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni intervenire nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati.*

*In merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame non si è mancato, pertanto, di interessare la predetta autorità la quale ha comunicato di aver ricevuto numerose denunce da parte di singoli utenti e di associazioni di consumatori riguardanti l'attivazione di servizi non richiesti da parte della società Telecom Italia.*

*La ripetuta autorità, pertanto, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del gestore del servizio telefonico in questione per violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, ed ha successivamente diffidato la medesima Telecom dal persistere nel comportamento sanzionato.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

*SGOBIO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro*

*del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

il signor Massimo Girolami, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 13 novembre 1964, residente a Centobuchi di Montepandone (Ascoli Piceno), regolarmente iscritto dal 1987 alle liste speciali (categorie protette) di collocamento, invalido civile con grado d'invalidità del 70 per cento, in attesa di firmare regolare contratto di lavoro di collaborazione a tempo determinato, con la qualifica Ata supplente, presso il Liceo Scientifico « Rossetti » di San Benedetto del Tronto, come da regolare chiamata della provincia di Ascoli Piceno, il 9 gennaio 2000, inaspettatamente, fu raggiunto da una comunicazione di sospensione che, di fatto, sanciva la conclusione della sua opera lavorativa;

a distanza di due mesi, il 21 marzo 2000, il signor Girolami venne richiamato per sottoscrivere il regolare contratto di lavoro presso il suddetto liceo, fino al termine delle attività didattiche, per 36 ore settimanali di servizio, con decorrenza 3 gennaio 2000 e cessazione al 30 giugno 2000;

anche in questo caso, il signor Girolami, dopo la firma del contratto individuale di lavoro, ricevette una lettera di revoca direttamente dal provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno, con la motivazione di non essere ritenuto « idoneo » a svolgere le mansioni di sua competenza, come da relazione del Capo di Istituto;

come è attestato dall'Ufficio provinciale del Lavoro e dalle liste speciali provinciali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, il signor Girolami risulta, invece, « idoneo » a tutti gli effetti a svolgere le funzioni di cui sopra —:

se non ritengano opportuno adoperarsi al fine di accertare le eventuali responsabilità che grave danno hanno procurato al signor Girolami, da oltre un anno in attesa di un posto di lavoro che gli viene, in un primo momento, regolarmente assegnato e successivamente negato;

se non ritengano, altresì, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni, intervenire presso i soggetti evidentemente protagonisti della questione, nel tentativo di porre fine ad una evidente e imbarazzante discriminazione, nell'interesse e nella dignità del lavoratore stesso. (4-01004)

RISPOSTA. — *In occasione del passaggio nei ruoli dello Stato del personale dipendente dagli enti locali, ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999, alla fine dell'anno 1999, — il 30 di dicembre (quindi, a scuole chiuse) — l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, con provvedimento n. 353 del 29 dicembre 1999, adottato ai sensi del DPCM 27 dicembre 1988 — articolo 8, comma IV, (comunicati all'ufficio del provveditore agli studi di Ascoli Piceno, il 10 gennaio 2000 con prot. 42/SIU9), ha assunto in servizio, per 10 giorni (a partire dal 30 dicembre 1999), n. 18 persone in qualità di bidelli, tra le quali il signor Massimo Girolami, assegnato al liceo scientifico « Rossetti » di S. Benedetto del Tronto.*

*L'assunzione, avvenuta a scuole chiuse e, quindi, effettivamente operativa dal 3 gennaio 2000, ha impedito che i responsabili delle scuole in cui i predetti lavoratori erano assegnati effettuassero preventivamente la necessaria verifica dell'idoneità al servizio dei nuovi assunti.*

*Per il signor Girolami, l'accertamento della sua idoneità al servizio è di fatto avvenuta nel periodo 3-9 gennaio 2000 e si è conclusa negativamente per i motivi esposti nell'apposita relazione del preside del liceo scientifico « Rossetti » di S. Benedetto del Tronto, protocollo 9 del 10 gennaio 2000.*

*In seguito a tale negativa relazione e per le reiterate segnalazioni scritte e verbali da parte della presidenza della predetta scuola che evidenziavano la assoluta inidoneità del signor Girolami al servizio, il competente provveditore ha lasciato concludere il rapporto di lavoro (10 giorni dal 30 dicembre 1999), il giorno 9 gennaio 2000, senza disporre ulteriore proroga.*

*Successivamente, nel marzo 2000, per poter effettuare il pagamento dei 10 giorni di servizio prestati dal signor Girolami si è*

*dovuto formalizzare il contratto di lavoro. A tale contratto, ovviamente, si sono riconosciuti effetti fino al 9 gennaio 2000, giorno dal quale egli non ha più prestato servizio nel Liceo « Rossetti » né in altra scuola statale di questa provincia.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SPINI, POLLASTRINI, MELANDRI, RANIERI, FUMAGALLI, BETTINI, PISA e SEDIOLI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*si apre oggi il processo di appello per Safya Hussein Tunzar-Tudu, ragazza madre nigeriana condannata a morte in prima istanza per adulterio, pena da eseguire mediante lapidazione in base alla sharia la legge islamica —:*

*quali interventi il Governo intenda compiere sia per salvare la vita di questa giovane madre di cinque figli, tra cui uno in fase di allattamento che rischia di pagare per una violenza subita, sia più in generale per assicurare il rispetto dei diritti umani, incompatibili con simile trattamento da infliggere alle donne. (4-01810)*

RISPOSTA. — *La Signora Safiya Hussaini Tunzar Dudu, è stata condannata a morte per lapidazione con l'accusa di adulterio l'11 settembre 2001 dalla Corte Islamica di Gwadawaba (Stato di Sokoto) località all'estremo Nord della Nigeria quasi al confine con il Niger.*

*L'imputata ha fatto ricorso in appello, sostenuta dalle locali organizzazioni per i diritti umani, tra cui l'« Organizzazione per le libertà civili », e la « Commissione Nazionale per i diritti umani » che dipende dall'esecutivo nigeriano respingendo l'accusa e dichiarandosi parte lesa nei confronti del conoscente con cui veniva accusata di aver commesso adulterio. In conseguenza, pendente l'appello, la Corte ha sospeso l'esecuzione.*

*In relazione al caso, il Ministro della giustizia, Bola Ige, assassinato il 23 dicembre scorso, dichiarò che se la pena della lapidazione avesse dovuto essere confermata in appello, la condannata avrebbe avuto diritto a ricorrere al Tribunale Supremo Federale che avrebbe annullato la pena, in base alla Costituzione. Il Ministro aggiunse che qualora si fosse voluto procedere all'esecuzione della lapidazione, le Autorità federali avrebbero fatto arrestare per tentato omicidio tutti gli eventuali esecutori della pena. L'avvenuto assassinio del Ministro della giustizia ha riproposto con drammatica evidenza il clima di tensione e le minacce alla stabilità politica in Nigeria.*

*Anche il Presidente del Senato, Pius Anyim, in un intervento al primo « Summit Nigeriano sui Diritti Umani », tenutosi ad Abuja alla fine dello scorso ottobre, dichiarò che la sentenza era un affronto al concetto universale della promozione e protezione dei diritti umani. Anyim parlò anche a nome del « Comitato per la difesa dei diritti umani », Comitato Parlamentare del Senato, e il suo intervento fu ampiamente riportato e commentato sulle prime pagine dei maggiori quotidiani nigeriani.*

*Per quanto riguarda gli interventi svolti dal nostro Governo, il 4 dicembre scorso l'Ambasciatore d'Italia ad Abuja, ha compiuto un primo passo presso il Ministro degli esteri della Nigeria, Sule Lamido, rimettendogli anche una Nota Verbale per manifestare l'emozione e la viva preoccupazione con cui la pubblica opinione, il Governo ed il Parlamento italiani seguivano il caso della Signora Safiya Hussaini e per evidenziare che la condanna ad una tale pena costituiva una violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, delle quali la Nigeria è firmataria.*

*Dette considerazioni sono state ribadite successivamente il 18 dicembre in un ulteriore passo compiuto presso il Presidente della Repubblica Federale di Nigeria, sottolineando come la condanna in questione fosse in contrasto con lo spirito del Nuovo Partenariato per lo Sviluppo dell'Africa (NEPAD).*

*Peraltro, lo scorso 7 dicembre, grazie anche all'azione del nostro e di altri Governi, nonché alla mobilitazione di numerose istanze della società civile internazionale, l'Ambasciata di Nigeria a Roma ha rilasciato un comunicato stampa in cui veniva confermata la sospensione della pena capitale nei confronti della cittadina nigeriana.*

*Non si è mancato comunque di ribadire, anche in occasione di due convocazioni alla Farnesina dell'Ambasciatore di Nigeria, la nostra attesa affinché il Governo federale si impegni al fine di dare alla vicenda una soluzione umanitaria coerente con gli obblighi internazionali assunti dalla Nigeria e conforme agli elementari diritti della persona umana. Analogo passo è stato compiuto lo scorso 9 gennaio dal Ministro per le pari opportunità, onorevole Prestigiacomo.*

*L'Ambasciatore in questione ha confermato che il Governo federale è perfettamente cosciente delle reazioni che la sentenza ha suscitato in Italia e nel mondo e condivide le motivazioni che stanno alla base delle preoccupazioni da noi espresse. Egli ha aggiunto che il Governo del Presidente Obasanjo controlla la situazione e non permetterà che una sentenza così aberrante abbia esecuzione.*

*Sul piano europeo, si è da parte nostra avviata una riflessione che possa portare ad azioni concertate, soprattutto nel caso in cui si verificassero sviluppi imprevisti, ritenute per il momento premature.*

*Il caso in questione ripropone il nodo della coesistenza in Nigeria di due ordinamenti giuridici paralleli non omogenei, quello statale e quello federale oltre evidentemente, temi di natura politica e morale. L'introduzione della Sharia (legge islamica) in alcuni dei 36 Stati che compongono la Nigeria a partire dall'ottobre 1999 ha prodotto situazioni di grande tensione soprattutto negli Stati confessionalmente « misti ». Nonostante infatti le rassicurazioni fornite dall'autorità locale, religiosa e civile, che la sharia sarebbe stata applicata esclusivamente ai musulmani e limitatamente alle questioni inerenti al diritto di famiglia, progressivamente, il codice isla-*

mico, è stato esteso anche ad altri settori, fino a condizionare numerosi aspetti della vita sociale.

La prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di tortura o altri trattamenti inumani e degradanti costituisce una linea politica fortemente perseguita dall'Italia e dall'Unione europea. La proibizione è stata reiterata anche nell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'aprile dello scorso anno, l'Unione ha adottato alcune « Linee guida per una politica europea comune sulla tortura nei confronti degli Stati terzi », che forniscono all'UE uno strumento operativo sia nelle relazioni con Stati terzi, sia nei fori multilaterali nei quali si discute di diritti umani, con l'obiettivo di premere sui Paesi terzi affinché adottino misure efficaci contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti.

Relativamente alla pena di morte, quest'anno il nostro Paese si è attivamente impegnato alla 57<sup>a</sup> sessione della Commissione sui diritti umani delle Nazioni unite per l'approvazione, avvenuta nell'aprile scorso, di un'apposita Risoluzione che, presentata a nome dell'Unione europea, chiede a tutti i Paesi di abolire la pena capitale o, almeno, di procedere ad una moratoria come obiettivo intermedio in vista della sua definitiva abolizione.

Tornando in particolare al caso della signora Safiya Hussaini Tungar Tudu, nei giorni scorsi, la donna, presente al processo di appello svoltosi il 14 gennaio 2002, e che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ha capovolto a mezzo dei suoi avvocati la sua linea di difesa. Ha ritrattato la sua precedente dichiarazione nella quale accusava di violenza carnale l'anziano amico di famiglia Jacubu Muazu ed ha affermato di fronte al tribunale competente che sua figlia sarebbe stata concepita nel rapporto con il suo ex marito, dal quale è divorziata da due anni. Secondo l'interpretazione della legge islamica nello Stato di Sokoto (che peraltro non prevede il ricorso al test del DNA) il reato di adulterio con il vecchio marito — ancorché divorziato — non sussisterebbe fino a che non siano passati sette anni dalla fine del matrimonio.

La Corte d'appello ha aggiornato la seduta al prossimo 18 marzo per dare tempo all'accusa di esaminare la veridicità delle affermazioni di Safya e la validità delle argomentazioni sostenute dalla difesa.

Si ricorda infine che, qualora il giudizio si concluda sfavorevolmente all'imputata, rimarrebbero in ogni caso due gradi di giurisdizione a livello federale (Corte d'Appello e Corte Suprema).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.

TARDITI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

un genitore che concede l'uso della propria abitazione ai figli generalmente non stipula alcuna forma di contratto;

lo stesso dicasi per coloro che concedono l'uso di proprietà private ad associazioni;

sulla registrazione dei contratti di comodato gratuito verso parenti e/o associazioni grava un'imposta fissa di lire 250.000 (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, parte I, articolo 5, comma 4 - tabella tariffe), difficilmente applicabile per i motivi di cui sopra —:

se non ritenga opportuno che si proceda all'abolizione della norma sopra detta, in modo che il comodato debba essere semplicemente depositato presso il comune, pagando la marca da bollo da lire 250.000 prevista per le scritture private, considerando oltretutto che in molti comuni, con tale registrazione, si hanno agevolazioni dell'Ici. (4-00259)

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno ricordare che, in linea generale, l'imposta di registro si propone di colpire tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati all'estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l'affitto di beni immobili o aziende situate in Italia. Sono,

invece, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i contratti verbali, ad eccezione di quelli espressamente previsti dall'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Per tutti gli altri contratti verbali la registrazione è prevista qualora le relative disposizioni siano enunciate in altri atti, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo testo unico.

Ciò premesso, con riferimento agli obblighi di registrazione, occorre distinguere tra il comodato di beni immobili e quello di beni mobili.

Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (articolo 5, comma 4 della parte prima della tariffa del testo unico dell'imposta di registro) per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

Quanto, invece, al contratto di comodato di beni mobili, in forma scritta, si richiama l'articolo 3, della parte seconda, della tariffa allegata al citato testo unico dell'imposta di registro; tale disposizione prevede il contratto redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000 e per quello redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di lire 250.000, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima (norma, questa, che prevede l'obbligo della registrazione per gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).

Per quanto concerne, poi, il contratto verbale di comodato, si rileva che l'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'imposta di registro, nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama anche tale tipologia contrattuale.

Ne discende che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni

immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.

Invero, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del più volte indicato testo unico, al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell'articolo 22, concernenti l'enunciazione di atti non registrati, il quale stabilisce che « se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria.. » (rectius sanzione).

Ciò premesso, come precisato dalla competente agenzia delle entrate, la proposta dell'interrogante, non appare condivisibile, in quanto non supportata dal vigente sistema normativo.

Infatti, a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131, del 26 aprile 1986, in tema di applicazione dell'imposta di registro, viene sancito che « l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente ».

Dalla formulazione della norma di che trattasi, si desume che la ricostruzione dell'assetto strutturale ed effettuale del negozio contenuto nell'atto prodotto alla registrazione implica un'attività accertativa che solo l'ufficio finanziario preposto può compiere.

Pertanto, la modificazione del regime impositivo cui assoggettare il contratto di comodato all'atto della sua registrazione non assicurerebbe il rispetto di quel principio di garanzia che sembra ricavarci dalla lettura del predetto articolo 20, atteso che la disciplina dell'imposta di bollo non prevede un'analoga regola di salvaguardia dell'interesse del fisco.

Alla stregua di tali argomentazioni e del dettato normativo di che trattasi, anche il contratto di comodato, benché si atteggi,

*nella sua tipica connotazione civilistica, come atto di cortesia, potrebbe intrinsecamente dissimulare rapporti di natura patrimoniale che, in quanto tali e ove acclarati, determinerebbero l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

TRANTINO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

attualmente le funzioni di preside incaricato vengono attribuite attraverso un « concorso per titoli », bandito tramite ordinanza ministeriale annuale, con cui viene disciplinata la formazione di una graduatoria provinciale, dalla quale si attinge per il conferimento degli incarichi;

vengono svolte di fatto, le stesse funzioni attualmente attribuite agli altri dirigenti preposti alla direzione delle istituzioni scolastiche;

il conferimento dell'incarico di presidenza da anni è temporaneo, in quanto lo svolgimento della funzione superiore si protrae senza soluzione di continuità;

il posto occupato impegna il preside incaricato a responsabilità disciplinari e patrimoniali nell'organizzazione dei lavori, compresa la stipula dei contratti pubblici con il personale dipendente nella stessa misura e modalità degli altri colleghi dirigenti scolastici in ruolo;

fino all'anno 1991-1992, erano sufficienti solo due anni di incarico di presidenza per potere partecipare ad un concorso riservato, svolto attraverso un semplice colloquio bandito dal ministero della pubblica istruzione;

dal 1992 non sono stati banditi concorsi né ordinari, né riservati, per cui i presidi incaricati non hanno avuto alcuna possibilità di essere immessi nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche che

per anni hanno diretto con responsabilità pari a quella dei colleghi presidi in ruolo;

durante questi anni, i presidi incaricati hanno accumulato, oltre al naturale servizio nella direzione delle scuole medie e superiori, esperienze e qualificazione, dando un contributo notevole alla funzionalità delle scuole, soggetti a valutazione, fino all'anno scolastico 1998-1999 da parte dei provveditorati e dal 1999-2000 dal dirigente scolastico regionale, in molti casi, hanno avuto punteggi superiori rispetto ai presidi di ruolo —:

se non ritenga che la dinamica funzionale rappresentata, potrebbe bastare per meritare l'accesso riservato al corso di formazione previsto per l'inquadramento nei ruoli dirigenziali dal decreto ministeriale 5 agosto 1998 e l'attribuzione della qualifica dirigenziale con la relativa preposizione alle istituzioni scolastiche autonome (circolare ministeriale 193 del 3 agosto 2000), e comunque, se si voglia provvedere per recuperare in pieno la valorizzazione, il riconoscimento, le esperienze significative di gestione che coincidono anche con le legittime aspettative degli interessati, tenendo altresì conto, che, in passato, tutte le iniziative tendenti a risolvere questa situazione anomala, attraverso proposte di legge o altri provvedimenti legislativi, mai sono giunte a conclusioni risolutive, per mancanza di una seria politica scolastica. (4-01506)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione in esame e si comunica che allo stato attuale la normativa prende già in considerazione le esperienze acquisite dai presidi incaricati. Infatti l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede già, per detto personale, una procedura concorsuale differenziata rispetto a quella ordinaria, nonché una riserva del cinquanta per cento dei posti disponibili; inoltre la predetta diversità di svolgimento delle due tipologie di prove concorsuali, è stata ulteriormente accentuata con l'entrata in vigore della legge finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448.*

*In tale sede è stata, infatti, prevista un'indizione separata dei relativi bandi di concorso. Nel medesimo contesto normativo vengono, altresì, specificate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione ed anche sotto tale aspetto il percorso riservato ai presidi incaricati è stato marcatamente differenziato, sia per quanto concerne la durata (4 mesi per i presidi incaricati e 9 mesi per gli altri candidati), sia per quanto riguarda lo svolgimento del tirocinio che*

*per i presidi incaricati viene identificato nell'espletamento del servizio.*

*L'amministrazione, sulla base della normativa sopra delineata, sta già procedendo a porre in atto le procedure necessarie per lo svolgimento dei concorsi in parola.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.